

Ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA

(Ordinanza sul casellario giudiziale, OCaGi)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 17 giugno 2016¹ sul casellario giudiziale (LCaGi),

ordina:

Capitolo 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le disposizioni d'esecuzione relative alla LCaGi.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *autorità che gestiscono VOSTRA*: le seguenti autorità responsabili di VOSTRA:
 1. il servizio dell'Ufficio federale di giustizia che gestisce il casellario giudiziale secondo l'articolo 3 LCaGi (Servizio del casellario giudiziale),
 2. i servizi di coordinamento cantonali secondo l'articolo 4 LCaGi (SERCO),
 3. il Servizio di coordinamento della giustizia militare secondo l'articolo 5 LCaGi (SERCO della giustizia militare);
- b. *autorità collegate*: autorità che dispongono di un diritto operativo di consultazione o iscrizione in linea dei dati in VOSTRA;
- c. *diritto di accedere in linea ai dati*: il diritto di consultare i dati (diritto di consultazione in linea) o di iscrivere, modificare o eliminare dati (diritto di iscrizione in linea) dall'applicazione web di VOSTRA;
- d. *dati identificativi della persona*: i dati che identificano una persona secondo l'articolo 17 capoverso 1 LCaGi.

SR

¹ RS ...

Capitolo 2: Obblighi di trasmissione

Art. 3 Assistenza giudiziaria internazionale (art. 7 LCaGi)

Il servizio dell'Ufficio federale di giustizia competente in materia di assistenza giudiziaria internazionale trasmette per iscrizione in VOSTRA al Servizio del casellario giudiziale:

- a. tutte le decisioni successive contro cittadini svizzeri riguardanti la dichiarazione di esecutività in Svizzera di una sentenza straniera;
- b. tutte le estradizioni o i trasferimenti per l'esecuzione della pena all'estero, indicando:
 1. la data in cui la persona interessata ha effettivamente lasciato la Svizzera,
 2. se si tratta di estradizione o trasferimento.

Art. 4 Decisioni di revoca

Se nell'ambito dell'iscrizione della sentenza un'autorità constata le seguenti decisioni di revoca, deve trasmetterle alle seguenti autorità di esecuzione:

- a. pene sospese condizionalmente che sono state revocate senza che sia stata pronunciata una pena unica conformemente all'articolo 46 capoverso 1 del Codice penale² (CP), all'articolo 31 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 2003³ sul diritto penale minorile (DPMin) o all'articolo 40 capoverso 1 del Codice penale militare del 13 giugno 1927⁴ (CPM): all'autorità competente per l'esecuzione della sentenza revocata;
- b. liberazioni condizionali dall'esecuzione di pene o misure che sono state revocate senza che sia stata pronunciata una pena unica conformemente agli articoli 62a capoverso 2, 89 capoverso 6 CP o all'articolo 31 capoverso 2 DPMin: all'autorità competente per l'esecuzione della pena residua divenuta esecutiva per effetto della revoca.

Capitolo 3: Diritti di accedere in linea ai dati

Art. 5 Diritto di iscrivere i dati

¹ Il regolamento per il trattamento dei dati definisce per ogni tipo di autorità i diritti di iscrizione dei dati e la tipologia di dati a cui si applicano.

² RS 311.0

³ RS 311.1

⁴ RS 321.0

² Il diritto di iscrivere i dati penali deve essere limitato alle tipologie di dati strettamente necessari per ogni tipo di autorità.

³ I tipi di autorità che non hanno il diritto di iscrivere i dati penali non hanno nemmeno il diritto iscrivere i dati identificativi della persona; fanno eccezione le autorità che gestiscono VOSTRA, che possono iscrivere a proprio nome i dati identificativi della persona.

Art. 6 Diritto delle autorità che gestiscono VOSTRA di modificare o eliminare i dati
(art. 11 cpv. 2 lett. b LCaGi)

¹ Le autorità che gestiscono VOSTRA possono modificare o eliminare tutti i dati nella misura in cui essi rientrano nel loro settore di competenza.

² Per modificare o eliminare i dati, le autorità che gestiscono VOSTRA devono accedere anche nel loro settore di competenza a nome dell'autorità per conto della quale i dati sono stati registrati. È fatto salvo il trattamento dei dati identificativi della persona, che ai sensi dell'allegato 9 è di competenza esclusiva del Servizio del casellario giudiziale.

Art. 7 Regole speciali per la modifica o l'eliminazione dei dati identificativi della persona
(art. 11 cpv. 3 LCaGi)

Il diritto di modifica ed eliminazione dei dati identificativi della persona è disciplinato nell'allegato 9.

Art. 8 Condizioni per la concessione e la revoca dei diritti di accedere in linea ai dati
(art. 3 cpv. 2 lett. b LCaGi)

¹ Il Servizio del casellario giudiziale concede a singoli utenti un diritto individuale alla consultazione in linea, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. una base legale formale prevede la consultazione in linea per l'autorità interessata;
- b. l'uso previsto dei dati di VOSTRA da parte dell'utente è conforme agli scopi di accesso stabiliti dalla legge;
- c. i dati richiesti per la gestione degli utenti e delle autorità sono completi e corretti;
- d. il diritto di consultazione in linea dell'utente non è stato revocato;
- e. la concessione all'utente del diritto di consultazione in linea è proporzionata, segnatamente perché:
 1. l'utente deve poter accedere frequentemente a VOSTRA,
 2. soltanto pochi utenti dell'autorità interessata possono accedere in linea a VOSTRA,
 3. vi è la necessità di agire rapidamente al di fuori dell'orario d'ufficio,

4. la struttura organizzativa dell'autorità non permette di limitare a pochi utenti le consultazioni in linea;

f. l'utente ha presentato in forma scritta i dati necessari per valutare le condizioni di cui alle lettere a-e.

² Il Servizio del casellario giudiziale concede a singoli utenti un diritto individuale di iscrizione in linea, se sono soddisfatte anche le seguenti condizioni:

- a. una base legale formale prevede l'iscrizione in linea per l'autorità interessata;
- b. esiste una decisione di principio secondo l'articolo 6 capoverso 2 LCaGi riguardante la registrazione decentralizzata dei dati in VOSTRA, nel caso gli utenti appartengano a un'autorità che non gestisce VOSTRA;
- c. l'utente è sufficientemente formato per registrare correttamente i dati e ha completato con successo i corsi richiesti dal Servizio del casellario giudiziale;
- d. il diritto di iscrizione in linea dell'utente non è stato revocato;
- e. l'utente ha presentato in forma scritta i dati necessari per valutare le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 lettere a-b.

³ Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono più soddisfatte, il diritto di iscrizione in linea viene commutato in un diritto di consultazione in linea. Tale commutazione può avvenire anche se la persona interessata commette ripetutamente gravi errori nella registrazione dei dati.

⁴ Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più soddisfatte, il diritto di consultazione in linea dell'utente interessato è revocato. Tale revoca può avvenire anche se l'utente interessato utilizza intenzionalmente e ripetutamente il suo diritto di consultazione in linea per scopi non conformi alla legge. La revoca del diritto di consultazione in linea comporta anche la revoca del diritto di iscrizione in linea.

⁵ Il Servizio del casellario giudiziale può salvare in una banca dati separata gli utenti che hanno commesso infrazioni e le misure loro imposte, nella misura in cui ciò sia necessario per la concessione e la revoca dei diritti di accedere in linea ai dati.

Art. 9 Cooperazione tra il Servizio del casellario giudiziale e gli organi competenti per la protezione dei dati ai fini del controllo della conformità degli scopi delle consultazioni (art. 3 cpv. 2 lett. g nonché art. 9 LCaGi)

¹ Gli organi competenti per la protezione dei dati in seno alle autorità autorizzate a consultare direttamente i dati di VOSTRA in linea o a richiedere in forma scritta un estratto assistono, nel quadro delle loro possibilità, il Servizio del casellario giudiziale nell'esecuzione di controlli a campione sulla conformità dello scopo delle consultazioni come segue:

- a. l'annuncio di un controllo da parte del Servizio del casellario giudiziale nonché l'esecuzione pratica di tale controllo avvengono d'intesa con gli organi competenti per la protezione dei dati in seno alle autorità da controllare;
- b. gli organi competenti per la protezione dei dati esaminano se e in quale misura il Servizio del casellario giudiziale debba, nel caso specifico, prendere visione

dei documenti dai quali si può dedurre la conformità dello scopo delle consultazioni;

- c. se interessi pubblici preponderanti rendono impossibile un controllo da parte del Servizio del casellario giudiziale, gli organi competenti per la protezione dei dati possono anche effettuare autonomamente il controllo annunciato. In tal caso, segnalano al Servizio del casellario giudiziale gli utenti che hanno commesso infrazioni o confermano il corretto trattamento dei dati.

² Il Servizio del casellario giudiziale effettua al massimo due controlli all'anno per autorità collegata. Nel pianificare i controlli tiene conto del carico di lavoro degli organi competenti per la protezione dei dati. Se si riscontrano abusi, il numero di controlli può essere aumentato.

Art. 10 Utilizzo delle interfacce standard di VOSTRA
(art. 3 cpv. 2 lett. e, art. 6 nonché art. 43-48 LCaGi)

¹ Le autorità autorizzate a iscrivere dati in VOSTRA in linea possono utilizzare l'interfaccia standard di VOSTRA per l'importazione elettronica di dati da applicazioni specializzate esterne. La disponibilità al collegamento di un'applicazione specializzata a questa interfaccia può essere considerata come una decisione di principio a favore della registrazione decentralizzata dei dati ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LCaGi.

² Le autorità autorizzate a consultare in linea i dati in VOSTRA possono utilizzare le seguenti interfacce standard di VOSTRA:

- a. l'interfaccia standard di VOSTRA per l'esportazione elettronica di dati rilevanti per gli estratti in applicazioni specializzate esterne;
- b. l'interfaccia standard di VOSTRA per avviare consultazioni con riscontro positivo/negativo («hit/no hit») direttamente da un'applicazione specializzata esterna.

³ Le autorità nazionali che desiderano ottenere dati di base non personali da VOSTRA possono utilizzare il servizio web per i dati di base di VOSTRA. Per le autorità che utilizzano l'interfaccia di importazione di cui al capoverso 1 o che desiderano ottenere dati strutturati tramite l'interfaccia di esportazione di cui al capoverso 2 lettera a è obbligatorio il collegamento al servizio web per i dati di base di VOSTRA.

⁴ Il collegamento di un'applicazione specializzata esterna a un'interfaccia standard di VOSTRA è soggetto alle seguenti condizioni:

- a. l'applicazione specializzata deve soddisfare i requisiti tecnici secondo le descrizioni dell'interfaccia di VOSTRA e i requisiti dei servizi web del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);
- b. deve essere testato il corretto funzionamento dell'interfaccia. Il Servizio del casellario giudiziale stabilisce quali test vengono eseguiti e quando sono considerati completati con successo;
- c. non appena il collegamento previsto è stato testato con successo, il Servizio del casellario giudiziale rende disponibile per l'autorità interessata l'interfaccia con l'applicazione specializzata;

d le autorità collegate si assumono le proprie spese.

⁵ I dati penali importati tramite l'interfaccia standard di VOSTRA devono essere nuovamente controllati dopo l'importazione per verificarne la completezza e la correttezza.

Capitolo 4: Sicurezza dei dati, requisiti tecnici, verbalizzazione secondo la legislazione sulla protezione dei dati e comunicazione di dati anonimizzati

Art. 11 Sicurezza dei dati (art. 14 LCaGi)

¹ Per garantire la sicurezza dei dati si applicano in particolare:

- a. l'ordinanza del 14 giugno 1993⁵ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD);
- b. l'ordinanza del 27 maggio 2020⁶ sui ciber-rischi.

² Le autorità collegate prendono, nel proprio settore, provvedimenti adeguati d'ordine organizzativo e tecnico. Segnatamente, le autorità cantonali collegate provvedono affinché nel loro settore di competenza sia attuata una protezione di base delle TIC paragonabile a quella dell'Amministrazione federale.

³ Il Servizio del casellario giudiziale provvede affinché le misure di sicurezza informatica siano rispettate.

Art. 12 Requisiti tecnici (art. 14 LCaGi)

¹ L'infrastruttura informatica dei Cantoni deve soddisfare i requisiti tecnici applicabili nell'ambito della tecnologia dell'informazione e della comunicazione della Confederazione.

² Il DFGP può emanare istruzioni in merito ai particolari.

Art. 13 Verbalizzazione secondo la legislazione sulla protezione dei dati

¹ Ogni trattamento di dati in VOSTRA viene verbalizzato secondo l'articolo 10 OLPD⁷.

² La verbalizzazione secondo la legislazione sulla protezione dei dati ai sensi del capoverso 1 viene effettuata in aggiunta alla verbalizzazione delle consultazioni secondo l'articolo 25 LCaGi.

⁵ RS 235.11

⁶ RS 120.73

⁷ RS 235.11

Art. 14 Comunicazione di dati anonimizzati
(art. 15 LCaGi)

¹ Il trattamento di dati personali rilevati da VOSTRA per scopi di ricerca, pianificazione e statistica è retto dall'articolo 22 della legge federale del 19 giugno 1992⁸ sulla protezione dei dati.

² Il Servizio del casellario giudiziale decide sulle domande ai sensi del capoverso 1.

³ Il Servizio del casellario giudiziale precisa contrattualmente le condizioni del trattamento dei dati nei confronti del destinatario, se ciò è necessario per garantire un uso sicuro e non personale dei dati di VOSTRA.

Capitolo 5: Contenuto di VOSTRA

Sezione 1: Dati iscritti nel sistema di gestione dei dati penali

Art. 15 Dati identificativi della persona
(art. 17 cpv. 2 LCaGi)

L'allegato 1 colonna 1 disciplina i dati e i relativi campi di dati riguardanti i dati identificativi della persona.

Art. 16 Condizioni per l'iscrizione dei reati sanzionati con una condanna con
rinuncia alla pena
(art. 18 cpv. 1 lett. c n. 1 e n. 3 terzo trattino nonché cpv. 2 LCaGi)

¹ Se un crimine o un delitto viene sanzionato con una condanna ma si prescinde dalla pena poiché la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, non vengono iscritti in VOSTRA né il reato né la conseguenza giuridica, indipendentemente dal fatto che si prescinda dalla pena in applicazione dell'articolo 52 CP⁹ o di una norma speciale analoga.

² Una condanna per una contravvenzione per la quale, in applicazione dell'articolo 52 CP o di una norma speciale analoga, si prescinde dalla pena poiché la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità non è iscritta in VOSTRA anche se la contravvenzione è oggetto di una sentenza concernente altri reati che devono essere iscritti.

Art. 17 Condizioni per l'iscrizione delle sentenze originarie che riguardano
reati commessi in parte prima e in parte dopo il compimento dei
18 anni d'età
(art. 18 e 19 LCaGi)

¹ Le sentenze originarie che sanzionano reati commessi prima e dopo i 18 anni sono registrate come sentenza unica se sono soddisfatte contemporaneamente le condizioni

⁸ RS 235.1

⁹ RS 311.0

per l'iscrizione dei reati commessi da un adulto (art. 18 cpv. 1 e art. 19 lett. d n. 1 LCaGi) e quelle per l'iscrizione dei reati commessi da un minore (art. 18 cpv. 2 e art. 19 lett. d n. 2 LCaGi) oppure se è dato soltanto uno dei due casi.

² Nel caso di sentenze originarie straniere, per le sanzioni che determinano l'obbligo di iscrizione della sentenza originaria si presume che siano state inflitte sanzioni per adulti per i reati commessi dopo la maggiore età e sanzioni per i minori per reati commessi prima della maggiore età. Questa presunzione può essere confutata presentando una copia della sentenza.

Art. 18 Condizioni per l'iscrizione delle sentenze che prevedono una pena complementare, una pena parzialmente complementare o una pena unica
(art. 18, art. 19 e art. 20 cpv. 4 LCaGi)

Nel caso di sentenze che prevedono una pena complementare, una pena parzialmente complementare o una pena unica, i dati delle decisioni a cui queste sentenze originarie fanno riferimento non sono significativi per la valutazione delle condizioni per l'iscrizione di cui agli articoli 18 e 19 LCaGi.

Art. 19 Iscrizione dei reati in caso di sentenze straniere
(art. 20 cpv. 1 lett. e e cpv. 5 LCaGi)

¹ In caso di sentenze straniere, è iscritta in VOSTRA come reato la fattispecie svizzera analoga, se:

- a. il reato commesso all'estero rientra nell'elenco dei reati secondo l'articolo 30 capoverso 2 lettera c LCaGi;
- b. il reato commesso all'estero rientra nel periodo di prova di cui all'articolo 40 capoverso 3 lettera c LCaGi;
- c. la persona interessata che ha richiesto un estratto per privati o un estratto specifico per privati chiede espressamente la trasposizione nel diritto svizzero del reato commesso all'estero;
- d. la determinazione del reato svizzero analogo non richiede un onere sproporzionato.

² Se le condizioni di cui a capoverso 1 non sono soddisfatte, per i reati contenuti in sentenze straniere, al posto della fattispecie svizzera analoga, sono inserite in VOSTRA le seguenti indicazioni:

- a. la nota «infrazione a una disposizione di legge straniera», con rinvio alla copia del relativo modulo di comunicazione contenente informazioni concrete sul reato secondo il diritto estero e
- b. indicazione della rispettiva categoria di riferimento delle fattispecie di cui ai capoversi 3–5.

³ La categoria di riferimento funge da ausilio interpretativo dei moduli di comunicazione, per lo più redatti in lingua straniera, e contiene una tipologia approssimativa delle fattispecie estere sanzionate nella sentenza.

⁴ La categoria di riferimento è definita dal Servizio del casellario giudiziale sulla base dei titoli del CP¹⁰ e del CPM¹¹ nonché degli ambiti del diritto penale accessorio.

⁵ Una categoria di riferimento è definita soltanto per le iscrizioni secondo il capoverso 2 lettera a registrate in VOSTRA dopo l'entrata in vigore della LCaGi.

Art. 20 Iscrizione delle sanzioni
(art. 20 cpv. 1 lett. f LCaGi)

¹ Se una sentenza originaria soddisfa le condizioni per l'iscrizione, sono soggette all'obbligo d'iscrizione tutte le sanzioni previste dal CP¹², dal CPM¹³ e dal DPM¹⁴ nonché le pene accessorie contenute in altre leggi federali, con le eccezioni di cui al capoverso 2.

² Non sono soggette all'obbligo d'iscrizione le seguenti sanzioni:

- a. la pubblicazione della sentenza (art. 68 CP e art. 50^f CPM);
- b. una confisca pronunciata in una sentenza originaria svizzera secondo gli articoli 69–72 CP con un valore lordo inferiore a 100 000 franchi, tutte le confische secondo gli articoli 51–52 CPM nonché quelle pronunciate in una sentenza straniera;
- c. l'assegnamento al danneggiato (art. 73 CP e art. 53 CPM);
- d. un'espulsione pronunciata in una sentenza straniera;
- e. i seguenti casi menzionati nell'articolo 18 capoverso 1 lettera c numero 1 LCaGi:
 1. l'obbligo di prestare un lavoro di pubblico interesse secondo l'articolo 81 capoverso 3 o 4 CPM; anche il reato associato è escluso dall'obbligo d'iscrizione,
 2. le pene disciplinari secondo il CPM; anche il reato associato è escluso dall'obbligo d'iscrizione,
- f. le pene regolamentari; anche il reato associato è escluso dall'obbligo d'iscrizione.

³ Se una sentenza originaria soddisfa le condizioni per l'iscrizione, sono soggetti all'obbligo d'iscrizione anche i casi di rinuncia a una sanzione penale di cui all'allegato 2 numero 3.2; sono fatte salve le sentenze di colpevolezza secondo l'articolo 16.

¹⁰ RS 311.0

¹¹ RS 321.0

¹² RS 311.0

¹³ RS 321.0

¹⁴ RS 311.1

Art. 21 Struttura dettagliata dei dati per le sentenze originarie
(art. 20 cpv. 5 LCaGi)

¹ L'allegato 2 colonna 1 disciplina i dati e i relativi campi di dati delle sentenze originarie soggette all'obbligo d'iscrizione.

Art. 22 Decisioni successive da iscrivere e loro struttura
(art. 21 cpv. 1 lett. f e cpv. 2 LCaGi)

¹ Sono soggette all'obbligo d'iscrizione secondo l'articolo 21 LCaGi le seguenti decisioni successive:

- a. la liberazione condizionale dall'esecuzione di una pena detentiva o privativa della libertà, compresi i casi di commutazione (art. 86 CP¹⁵, art. 28 cpv. 1 DPM¹⁶);
- b. le decisioni relative al periodo di prova di una liberazione condizionale della pena secondo la lettera a:
 1. la revoca della liberazione condizionale (art. 89 cpv. 1 CP, art. 89 cpv. 2 quarto periodo CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 5 CP, art. 89 cpv. 3 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 5 CP, art. 95 cpv. 5 CP, art. 31 cpv. 1 DPMin),
 2. la rinuncia alla revoca della liberazione condizionale (art. 89 cpv. 2 primo per. CP, art. 31 cpv. 3 DPMin),
 3. la revoca parziale della liberazione condizionale (art. 31 cpv. 1 DPMin),
 4. la commisurazione successiva di una pena unica (art. 89 cpv. 6 CP in combinato disposto con l'art. 49 CP, art. 31 cpv. 2 DPMin); essa è iscritta in VOSTRA come modifica della sentenza originaria, la cui sanzione è modificata dalla commisurazione della pena unica,
 5. l'ammonimento (art. 89 cpv. 2 secondo per. CP, art. 31 cpv. 3 DPMin),
 6. la proroga del periodo di prova (art. 87 cpv. 3 CP, art. 89 cpv. 2 secondo per. CP, art. 89 cpv. 3 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. a CP, art. 95 cpv. 4 lett. a CP, art. 31 cpv. 3 DPMin),
 7. la disposizione dell'assistenza riabilitativa (art. 87 cpv. 2 CP, art. 89 cpv. 2 quarto per. CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 89 cpv. 3 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 95 cpv. 4 lett. b CP),
 8. la revoca dell'assistenza riabilitativa (art. 89 cpv. 2 quarto per. CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 89 cpv. 3 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 95 cpv. 4 lett. b CP),
 9. la disposizione di assegnazione di un accompagnatore (art. 29 cpv. 3 DPMin),

¹⁵ RS 311.0

¹⁶ RS 311.1

10. la revoca dell'assegnazione di un accompagnatore,
 11. la disposizione di una norma di condotta (art. 89 cpv. 2 quarto per. CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 87 cpv. 2 CP, art. 89 cpv. 3 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 29 cpv. 2 DPMIn),
 12. la revoca di una norma di condotta (art. 89 cpv. 2 quarto per. CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 89 cpv. 3 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP),
 13. la modifica di una norma di condotta (art. 89 cpv. 2 quarto per. CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 89 cpv. 3 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP),
- c. la liberazione condizionale dall'esecuzione di una misura terapeutica stazionaria (art. 62 cpv. 1 CP) o dall'internamento (art. 64a cpv. 1 CP);
- d. le decisioni relative al periodo di prova di una liberazione condizionale dalla misura secondo la lettera c:
1. la revoca della liberazione condizionale (art. 62a cpv. 1 lett. a CP, art. 62a cpv. 3 CP, art. 62a cpv. 6 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 5 CP, art. 64a cpv. 3 CP, art. 64a cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 5 CP, art. 64c cpv. 4 secondo per. CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 5 CP, art. 95 cpv. 5 CP),
 2. la rinuncia alla revoca della liberazione condizionale (art. 62a cpv. 5 CP),
 3. la commisurazione successiva di una pena unica (art. 62a cpv. 2 CP); essa è iscritta in VOSTRA come modifica della sentenza originaria, la cui sanzione è modificata dalla commisurazione della pena unica,
 4. l'ammonimento (art. 62a cpv. 5 lett. a CP),
 5. la proroga del periodo di prova (art. 62a cpv. 5 lett. d CP, art. 62a cpv. 6 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. a CP, art. 64a cpv. 2 CP, art. 64a cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. a CP, art. 64c cpv. 4 secondo per. CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. a CP, art. 95 cpv. 4 lett. a CP),
 6. la disposizione dell'assistenza riabilitativa (art. 62 cpv. 3 CP, art. 62a cpv. 5 lett. b CP, art. 62a cpv. 6 CP in combinato disposto con art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 64a cpv. 1 CP, art. 64a cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 64c cpv. 4 secondo per. CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 95 cpv. 4 lett. b CP),
 7. la revoca dell'assistenza riabilitativa (art. 62a cpv. 6 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 64a cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 64c cpv. 4 secondo per. CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 95 cpv. 4 lett. b CP),

8. la disposizione di una norma di condotta (art. 62 cpv. 3 CP, art. 62a cpv. 5 lett. c CP, art. 62a cpv. 6 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 64a cpv. 1 CP, art. 64a cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 64c cpv. 4 secondo per. CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP),
 9. la revoca di una norma di condotta (art. 62a cpv. 6 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 64a cpv. 4 CP in combinato disposto con art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 64c cpv. 4 secondo per. CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP),
 10. la modifica di una norma di condotta (art. 62a cpv. 6 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 64a cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 64c cpv. 4 secondo per. CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP),
 11. la disposizione di un trattamento ambulatoriale (art. 62 cpv. 3 CP, art. 62a cpv. 5 lett. b CP),
 12. la modifica della misura (art. 62a cpv. 1 lett. a CP),
 13. la revoca della misura con ordine d'esecuzione della pena detentiva (art. 62a cpv. 1 lett. c CP);
- e. la liberazione definitiva:
1. dalla pena detentiva interamente eseguita (art. 88 CP), se la relativa sentenza originaria o una decisione successiva riferita ad essa dispongono un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi del CP o del CPM ¹⁷e se nell'esecuzione di tale sentenza originaria è stata revocata la sospensione parziale o totale dell'esecuzione della pena detentiva,
 2. dalla misura terapeutica stazionaria (art. 62b cpv. 1 CP, art. 62b cpv. 2 CP, art. 47 cpv. 1 CPM),
 3. dall'internamento (art. 64a cpv. 5 CP);
- f. decisioni relative a una pena con condizionale parziale o totale in seguito all'insuccesso del periodo di prova o per altre ragioni:
1. la revoca della sospensione condizionale (art. 46 cpv. 1 CP, art. 46 cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 5 CP, art. 95 cpv. 5 CP, art. 40 cpv. 1 CPM, art. 54 CPM, art. 35 cpv. 2 DPM in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 1 DPM in),
 2. la rinuncia alla revoca della sospensione condizionale (art. 46 cpv. 2 CP, art. 55 cpv. 1 CP, art. 40 cpv. 2 CPM, art. 46a CPM, art. 35 cpv. 2 DPM in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 3 DPM in),

¹⁷ RS 321.0

3. la revoca parziale della sospensione condizionale (art. 35 cpv. 2 DPMIn in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 1 DPMIn),
 4. la commisurazione successiva di una pena unica (art. 46 cpv. 1 secondo per. CP in combinato disposto con l'art. 49 CP, art. 40 cpv. 1 secondo per. CPM in combinato disposto con l'art. 43 CPM, art. 35 cpv. 2 DPMIn in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 2 DPMIn); essa è iscritta in VOSTRA come modifica della sentenza originaria, la cui sanzione è modificata dalla commisurazione della pena unica,
 5. l'ammonimento (art. 46 cpv. 2 CP, art. 40 cpv. 2 CPM, art. 35 cpv. 2 DPMIn in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 3 DPMIn),
 6. la proroga del periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CP, art. 46 cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. a CP, art. 95 cpv. 4 lett. a CP, art. 40 cpv. 2 CPM, art. 54 CPM, art. 35 cpv. 2 DPMIn in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 3 DPMIn),
 7. la disposizione dell'assistenza riabilitativa (art. 46 cpv. 2 terzo per. CP, art. 46 cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 40 cpv. 2 terzo per. CPM, art. 54 CPM),
 8. la revoca dell'assistenza riabilitativa (art. 46 cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 54 CPM),
 9. la disposizione di una norma di condotta (art. 46 cpv. 2 terzo per. CP, art. 46 cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 40 cpv. 2 terzo per. CPM, art. 54 CPM),
 10. la revoca di una norma di condotta (art. 46 cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 54 CPM),
 11. la modifica di una norma di condotta (art. 46 cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 54 CPM);
- g. decisioni relative alla revoca di una misura terapeutica, un internamento o una misura protettiva secondo il DPMIn (art. 56 cpv. 6 CP, art. 61 cpv. 4 terzo per. CP, art. 62a cpv. 1 lett. b CP, art. 62a cpv. 1 lett. c CP, art. 62c cpv. 1 lett. a–c CP, art. 63a cpv. 2 lett. a–c CP, art. 63a cpv. 3 CP, art. 64 cpv. 3 CP, art. 64c cpv. 6 CP, art. 47 cpv. 1 CPM, art. 19 cpv. 1 secondo per. DPMIn, art. 19 cpv. 2 DPMIn);
- h. decisioni relative alla modifica di una misura terapeutica, un internamento o una misura protettiva secondo il DPMIn (art. 62a cpv. 1 lett. b CP, art. 62c cpv. 3 CP, art. 62c cpv. 4 CP, art. 62c cpv. 6 CP, art. 63b cpv. 5 CP, art. 64c cpv. 3 CP, art. 65 cpv. 1 primo per. CP, art. 47 cpv. 1 CPM, art. 18 DPMIn);
- i. decisioni relative alla pronuncia a posteriori di una misura terapeutica o un internamento (art. 65 cpv. 1 primo e secondo per. CP, art. 65 cpv. 2 CP, art. 47 cpv. 1 CPM);
- j. decisioni relative alle disposizioni di accompagnamento durante un trattamento ambulatoriale in corso:

1. la disposizione dell'assistenza riabilitativa (art. 63a cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP),
2. la revoca dell'assistenza riabilitativa (art. 63a cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP),
3. la disposizione di una norma di condotta (art. 63a cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP),
4. la revoca di una norma di condotta (art. 63a cpv. 4 CP in combinato disposto con art. 95 cpv. 4 lett. c CP),
5. la modifica di una norma di condotta (art. 63a cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP);
- k. disposizioni aggiuntive indipendenti relative al rapporto tra le pene detentive e le misure nell'esecuzione:
 1. l'esecuzione della pena residua (art. 62a cpv. 1 lett. c CP, art. 62c cpv. 2 primo per. CP, art. 63b cpv. 2 CP, art. 63b cpv. 3 CP, art. 32 cpv. 3 DPMIn, art. 32 cpv. 4 secondo per. DPMIn in combinato disposto con l'art. 32 cpv. 3 DPMIn),
 2. la rinuncia all'esecuzione della pena residua (art. 63b cpv. 1 CP, art. 62b cpv. 3 CP, art. 32 cpv. 2 DPMIn, art. 32 cpv. 3 DPMIn, art. 32 cpv. 4 secondo per. DPMIn in combinato disposto con l'art. 32 cpv. 2 e 3 DPMIn),
 3. la sospensione condizionale a posteriori della pena residua (art. 62c cpv. 2 secondo per. CP; art. 63b cpv. 4 secondo per. CP),
 4. la sospensione dell'esecuzione della pena residua a favore di una misura in corso (art. 65 cpv. 1 terzo per. CP, art. 31 cpv. 1 DPMIn, art. 32 cpv. 4 primo per. DPMIn);
- l. decisioni riguardanti le interdizioni di esercitare un'attività o i divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate:
 1. la revoca dell'interdizione o del divieto (art. 67c cpv. 4–6 CP, art. 50c cpv. 4–6 CPM, art. 19 cpv. 1 DPMIn, art. 19 cpv. 2 DPMIn),
 2. l'attenuazione del contenuto dell'interdizione o del divieto (art. 67c cpv. 4 e 5 CP, art. 50c cpv. 4 e 5 CPM, art. 18 DPMIn),
 3. l'attenuazione della durata dell'interdizione o del divieto (art. 67c cpv. 4 e 5 CP, art. 50c cpv. 4 e 5 CPM, art. 18 DPMIn),
 4. l'estensione del contenuto dell'interdizione o del divieto (art. 67d cpv. 1 CP, art. 50d cpv. 1 CPM, art. 18 DPMIn),
 5. la proroga dell'interdizione o del divieto (art. 67 cpv. 2^{bis} e art. 67b cpv. 5 CP, art. 50 cpv. 2^{bis} e art. 50b cpv. 5 CPM, art. 18 DPMIn),
 6. la pronuncia di una nuova interdizione o di un nuovo divieto (art. 67d cpv. 1 e 2 CP, art. 50d cpv. 1 e 2 CPM, art. 18 DPMIn, art. 19 cpv. 4 DPMIn),
 7. la revoca della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale dell'esecuzione della sanzione o di una liberazione condizionale (art. 67c cpv. 8 CP in combinato disposto con l'art. 95

cpv. 5 CP, art. 50c cpv. 8 CPM in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 5 CP),

8. la proroga del periodo di prova della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale dell'esecuzione della sanzione o di una liberazione condizionale (art. 67c cpv. 8 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. a CP, art. 50c cpv. 8 CPM in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. a CP),
9. la disposizione dell'assistenza riabilitativa (art. 67c cpv. 7 e 7^{bis} CP, art. 50c cpv. 7 e 7^{bis} CPM),
10. la revoca dell'assistenza riabilitativa (art. 67c cpv. 7 CP, art. 50c cpv. 7 CPM; art. 67c cpv. 8 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 50c cpv. 8 CPM in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP),
11. la disposizione di una norma di condotta (art. 67c cpv. 8 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 50c cpv. 8 CPM in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP),
12. la revoca di una norma di condotta (art. 67c cpv. 8 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 50c cpv. 8 CPM in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP),
13. la modifica di una norma di condotta (art. 67c cpv. 8 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 50c cpv. 8 CPM in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP);
- m. la grazia (art. 383 CP, art. 232a CPM) e l'amnistia (art. 384 CP, art. 232e CPM);
- n. la dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza originaria (art. 106 della legge federale del 20 marzo 1981¹⁸ sull'assistenza internazionale in materia penale);
- o. decisioni relative all'espulsione:
 1. la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione (art. 66d CP),
 2. la revoca della sospensione dell'esecuzione dell'espulsione (art. 66d CP);
- p. la pronuncia a posteriori di una pena secondo l'articolo 100^{ter} numero 4 CP nella versione del 18 marzo 1971¹⁹.

² L'allegato 3 disciplina i dati e i relativi campi di dati riguardanti le decisioni successive soggette all'obbligo d'iscrizione e visibili in un profilo di consultazione.

³ Sono iscritte anche tutte le decisioni successive straniere funzionalmente equivalenti alle decisioni elencate al capoverso 1.

⁴ Per le decisioni successive è iscritta anche la disposizione straordinaria di una data di fine dell'esecuzione appropriata e rilevante esclusivamente per il computo dei

¹⁸ RS **351.1**

¹⁹ RU **1971** 777 807

termini secondo l'articolo 44, nella misura in cui la fine effettiva dell'esecuzione non può essere comprovata da una decisione successiva reale.

Art. 23 Iscrizione delle copie elettroniche delle sentenze originarie e delle decisioni successive
 (art. 22 cpv. 1 LCaGi)

¹ L'obbligo di iscrivere una copia elettronica secondo l'articolo 22 capoverso 1 LCaGi è soggetto alle seguenti condizioni:

- a. per le sentenze originarie: la persona interessata ha già compiuto 18 anni nel momento in cui ha commesso almeno uno dei reati;
- b. per le decisioni successive: la persona interessata ha già compiuto 18 anni al momento della decisione.

² È soggetta all'obbligo d'iscrizione la copia della decisione disponibile al momento del passaggio in giudicato.

³ Se una decisione viene motivata soltanto dopo il passaggio in giudicato e la motivazione riguarda il punto della sentenza relativo alla pena, anche la copia corrispondente deve essere iscritta in VOSTRA. Lo stesso vale per le decisioni passate in giudicato in maniera scaglionata.

⁴ È soggetta all'obbligo di iscrizione anche la copia di un decreto di rettifica relativo a una decisione registrata.

⁵ Per le sentenze che prevedono una pena complementare, una pena parzialmente complementare o una pena unica, può essere inserita anche la copia della decisione a cui si riferisce la sentenza originaria. Lo stesso vale per le decisioni in cui si fa riferimento alla motivazione dell'istanza precedente.

⁶ Le copie sono iscritte in VOSTRA nella loro interezza e senza annerimenti, anche se contengono dati estranei ai dati penali soggetti all'obbligo d'iscrizione.

⁷ Le copie non devono essere firmate.

Art. 24 Dati di sistema generati automaticamente, iscritti in VOSTRA e rilevanti per gli estratti
 (art. 23 cpv. 2 LCaGi)

I seguenti allegati riportano i dati di sistema e i relativi campi di dati che sono salvati in VOSTRA e risultano visibili in un profilo di consultazione o su un estratto stampato:

- a. nell'allegato 1 colonna 2, i dati di sistema relativi ai dati identificativi della persona;
- b. nell'allegato 2 colonna 2, i dati di sistema relativi alle sentenze originarie;
- c. nell'allegato 3 colonna 2, i dati di sistema relativi alle decisioni successive;
- d. nell'allegato 4 colonna 2, i dati di sistema relativi ai procedimenti penali pendenti.

Art. 25 Avvisi di sistema generati automaticamente per assicurare la corretta gestione dei dati
(art. 23 cpv. 2 LCaGi)

¹ Se sono soddisfatte le condizioni sotto indicate, VOSTRA invia a determinate autorità degli avvisi di sistema che impongono loro di trattare i dati come descritto a seguire:

- | | |
|--|---|
| a. un avviso giornaliero ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 lett. b LCaGi alle competenti autorità giudiziarie penali, d'esecuzione, di grazia e penali amministrative, se un crimine o un delitto di recente iscrizione o un'infrazione contro una disposizione di legge straniera sono stati commessi durante il periodo di prova non revocato di una pena con la condizionale totale o parziale o di una liberazione condizionale, non sono ancora trascorsi tre anni dalla fine del periodo di prova e il destinatario della comunicazione determinato da VOSTRA non ha ancora preso e iscritto una decisione successiva relativa all'insuccesso del periodo di prova: | per controllare una possibile violazione del periodo di prova, in particolare:
- per la pronuncia e l'iscrizione a posteriori di decisioni successive mancanti relative all'insuccesso del periodo di prova
- per correggere i dati errati che hanno dato origine alla comunicazione; |
| b. un avviso giornaliero ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 lett. c LCaGi all'autorità che dirige il procedimento; se un procedimento penale pendente è stato iscritto da più di due anni; se il procedimento penale non viene rimosso manualmente in seguito all'avviso, la comunicazione viene ripetuta con un intervallo massimo di un anno ogni volta: | per controllare se il procedimento penale è ancora in corso e aggiornare i dati; |

- c. un avviso settimanale ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 lett. c LCaGi alle autorità cui compete l'esecuzione delle misure, se, nel caso di misure stazionarie o di trattamenti ambulatoriali, dopo cinque anni da quando la misura è stata ordinata non è stata registrata la fine della stessa in VOSTRA; l'avviso è ripetuto ogni cinque anni se necessario;

per controllare se la misura è ancora effettivamente in corso di esecuzione e iscrivere a posteriori decisioni successive mancanti relative alla fine della misura, necessarie per calcolare i termini entro i quali le sentenze originarie figurano sull'estratto secondo l'art. 30 cpv. 3 lett. b oppure l'art. 38 cpv. 4 lett. b LCaGi;
- d. un avviso annuale al Servizio del casellario giudiziale, se una persona iscritta in VOSTRA ha compiuto 80, 85, 90 o 95 anni nell'anno a cui fa riferimento l'avviso:

per verificare conformemente all'art. 29 cpv. 3 LCaGi se questa persona è ancora in vita e cancellare l'incarto secondo l'art. 29 cpv. 1 LCaGi;
- e. un avviso immediato ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 lett. d LCaGi al Servizio del casellario giudiziale, se l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) nega l'assegnazione automatica di un numero AVS a un'identità principale iscritta in VOSTRA o la modifica di singoli attributi principali:

per correggere i dati identificativi della persona o per riassegnare i dati penali a un'altra persona;

- f. un avviso settimanale ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 lett. e LCaGi a tutte le autorità di esecuzione delle sentenze originarie o delle decisioni successive che sono state iscritte e comportano una sanzione privativa della libertà, se la persona interessata è soggetta a un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi del CP²⁰ o del CPM²¹ pronunciati in Svizzera e iscritti di recente in VOSTRA, a meno che l'interdizione o il divieto sia a vita e non limitato nel tempo secondo l'art. 67 cpv. 3 o 4 CP o l'art. 50 cpv. 3 o 4 CPM, oppure, se tale interdizione o divieto sussiste già, non appena è iscritta in VOSTRA la pronuncia o la fine dell'esecuzione di una sanzione privativa della libertà:
- g. un avviso settimanale al Servizio del casellario giudiziale, se viene eliminato un incarto in cui è inclusa l'indicazione secondo l'allegato 2 n. 3.4.5.5:
- h. un avviso almeno annuale di tutte le sentenze originarie con espulsione alle autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione, se per tali sentenze originarie dopo cinque anni dalla pronuncia dell'espulsione non è ancora stata iscritta una data di partenza in VOSTRA:
- con la richiesta che per tutte le sanzioni privative della libertà nell'incarto siano iscritti in VOSTRA i periodi di esecuzione ai sensi secondo l'art. 20 cpv. 2 LCaGi, in modo che VOSTRA possa computare la sospensione dell'interdizione di esercitare un'attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo l'art. 67c cpv. 2 CP o l'art. 50c cpv. 2 CPM;
- con la richiesta di distruggere i documenti conservati presso il Servizio del casellario giudiziale relativi all'approvazione della domanda di computo del termine di eliminazione secondo l'art. 30 cpv. 2 lett. n seconda frase LCaGi;
- per registrare in VOSTRA i dati di esecuzione relativi all'inizio dell'espulsione (allegato 2 n. 3.4.5.2 und 3.4.5.3);

²⁰ RS 311.0

²¹ RS 321.0

- i. un avviso settimanale al Servizio del casellario giudiziale, se è stata iscritta in VOSTRA una nuova confisca: per controllare i requisiti di iscrizione secondo l'art. 20 cpv. 2 lett. b della presente ordinanza e trasmettere copie elettroniche delle sentenze secondo l'art. 61 LCaGi e l'art. 57 della presente ordinanza;
- j. un avviso settimanale al Servizio del casellario giudiziale, se non è stata programmata alcuna regola per il computo del termine di eliminazione per una sentenza originaria iscritta: per controllare la completezza dei dati registrati;
- k. un avviso settimanale all'autorità che ha iscritto una sentenza originaria o una decisione successiva dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, se non è stata inserita in VOSTRA una copia soggetta all'obbligo di iscrizione ai sensi dell'art. 22 LCaGi e dell'art. 23 cpv. 1 della presente ordinanza: per l'iscrizione a posteriori delle copie secondo l'art. 22 LCaGi e l'art. 23 della presente ordinanza;
- l. un avviso bimestrale al Servizio del casellario giudiziale, se un reato straniero iscritto in VOSTRA con la nota «infrazione a una disposizione di legge straniera» è stato commesso durante il periodo di prova secondo l'art. 40 cpv. 3 lett. c LCaGi: per trasporre il reato straniero nel diritto svizzero in modo che il sistema riconosca correttamente l'insuccesso del periodo di prova a seguito di un crimine o di un delitto in caso di sentenze che prevedono una multa di cui all'art. 40 cpv. 3 lett. c LCaGi;
- m. un avviso giornaliero al Servizio del casellario giudiziale, se una sentenza originaria svizzera contro adulti o una sentenza originaria mista svizzera contenente almeno un crimine o un delitto e almeno una contravvenzione è stata disposta una «condanna con rinuncia alla pena» oppure «nessuna pena complementare» insieme a un'altra sanzione rilevante ai fini del computo dei termini: per verificare se la sentenza originaria soddisfa le condizioni per l'iscrizione ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 lett. b n. 1 LCaGi;

- n. un avviso giornaliero al Servizio del casellario giudiziale, se sono stati ordinati un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate in una sentenza originaria mista svizzera, i cui reati commessi da adulti sono soltanto contravvenzioni:
- per verificare se la sentenza originaria soddisfa le condizioni per l'iscrizione ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 lett. b n. 2 LCaGi.

² L'allegato 5 disciplina i dati e i relativi campi di dati degli avvisi di sistema.

³ I destinatari degli avvisi secondo il capoverso 1 sono tenuti a trasmettere all'autorità competente gli avvisi di sistema che eccezionalmente non rientrano nel loro ambito di competenza.

⁴ Gli avvisi elaborati sono inviati dalle autorità che gestiscono VOSTRA ai destinatari nel loro ambito di competenza.

Art. 26 Dati da iscrivere per i procedimenti penali pendenti
(art. 24 cpv. 3 LCaGi)

L'allegato 4 disciplina i dati e i relativi campi di dati dei procedimenti penali pendenti soggetti all'obbligo d'iscrizione, che sono visibili in un profilo di consultazione.

Art. 27 Competenza per il cambio della direzione del procedimento
(art. 24 cpv. 3 LCaGi)

¹ L'autorità che rimette il procedimento è responsabile per la registrazione in VOSTRA del cambio dell'autorità che dirige il procedimento.

² L'autorità che rimette il procedimento informa la nuova autorità competente della rimessione in VOSTRA. Quest'ultima aggiorna immediatamente le altre informazioni relative al procedimento penale pendente.

Sezione 2: Dati iscritti al di fuori del sistema di gestione dei dati penali

Art. 28 Dati verbalizzati automaticamente all'atto delle consultazioni in
linea effettuate delle autorità
(art. 25 cpv. 3 LCaGi)

¹ L'allegato 6 disciplina i dati e i relativi campi di dati delle consultazioni automaticamente verbalizzate ai sensi dell'articolo 25 LCaGi.

² Il Servizio del casellario giudiziale può visualizzare tutti i dati elencati nell'allegato 6 colonna 1.

³ La persona interessata può visualizzare soltanto i dati elencati nell'allegato 6 colonna 2, a condizione che la consultazione verbalizzata la riguardi e che ne debba essere informata conformemente all'articolo 57 LCaGi.

Art. 29 Dati relativi alle richieste in linea di estratti di un casellario
 giudiziale estero
 (art. 26 cpv. 2 LCaGi)

L'allegato 7 disciplina i dati e i relativi campi di dati delle richieste in linea di estratti di un casellario giudiziale estero.

Art. 30 Dati relativi alle richieste di estratti per privati ed estratti specifici
 per privati
 (art. 27 cpv. 2 terzo per. e cpv. 3 LCaGi)

¹ L'allegato 8 colonna 2 riporta i dati e i relativi campi di dati della banca dati ausiliaria per le richieste di estratti per privati ed estratti specifici per privati.

² Nell'ambito dell'elaborazione dell'estratto, sono trasferiti in VOSTRA soltanto i dati della banca dati ausiliaria di cui al capoverso 1 che sono necessari per generare gli estratti per privati e gli estratti specifici per privati in VOSTRA. Durante l'elaborazione, in VOSTRA vengono generati ulteriori dati. L'allegato 8 colonna 3 riporta tutti i dati delle richieste salvati in VOSTRA.

Art. 31 Ricerche avviate dal Servizio del casellario giudiziale per elaborare
 valutazioni

¹ Il Servizio del casellario giudiziale è autorizzato a valutare i dati di VOSTRA mediante ricerche specifiche, se ciò è necessario per l'adempimento dei compiti.

² Sono richieste in particolare le seguenti valutazioni:

- | | |
|---|---|
| a. una valutazione della frequenza d'uso di VOSTRA, con l'elenco del numero di consultazioni o iscrizioni per autorità e per utente in un periodo di valutazione: | per verificare i requisiti per la concessione di collegamenti in linea secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. e; |
| b. una valutazione delle sentenze originarie e decisioni successive iscritte, con l'elenco di tutti i dati iscritti per utente in un periodo di valutazione: | per verificare la correttezza dei dati registrati secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. g LCaGi; |

- c. una valutazione della data di iscrizione delle sentenze originarie, delle decisioni successive o dei procedimenti penali pendenti, con l'elenco delle sentenze originarie, delle decisioni successive o dei procedimenti penali pendenti che sono stati iscritti al di fuori dei termini di iscrizione previsti: per verificare il rispetto dei termini di iscrizione disciplinati agli art. 33 e 34.

Sezione 3: Termini per l'iscrizione dei dati in VOSTRA (art. 28 LCaGi)

Art. 32 Termini per l'iscrizione dei dati identificativi della persona

¹ Per l'iscrizione dei dati identificativi della persona secondo l'articolo 17 LCaGi, legati all'iscrizione contemporanea di altri dati di VOSTRA, valgono i termini per l'iscrizione di cui agli articoli 33–37.

² Nuove informazioni che richiedono soltanto una modifica dei dati identificativi della persona sono iscritte immediatamente.

Art. 33 Termini per l'iscrizione delle sentenze originarie, delle decisioni successive e dei dati di esecuzione registrati a posteriori

¹ Le sentenze originarie e le decisioni successive svizzere devono essere iscritte entro una settimana dalla determinazione del passaggio in giudicato della sentenza originaria o della decisione successiva. Fanno eccezione le decisioni ai sensi dell'articolo 44 capoverso 4 che sono iscritte immediatamente.

² Le sentenze originarie e le decisioni successive straniere devono essere iscritte entro due mesi dal ricevimento dell'avviso. Eccezionalmente, l'iscrizione può essere fatta oltre tale termine se sono necessari chiarimenti nello Stato della sentenza o se non sono disponibili abbastanza traduttori specializzati a causa del gran numero di avvisi ricevuti nello stesso momento.

³ Le sentenze originarie e le decisioni successive passate soltanto parzialmente in giudicato sono iscritte come parte integrante della sentenza originaria o della decisione successiva di un'istanza superiore passata in giudicato; il termine di iscrizione si basa su quanto stabilito dall'istanza superiore.

⁴ La traduzione del contenuto esatto di un'interdizione di esercitare un'attività e di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate nelle lingue utilizzate da VOSTRA deve essere inserita entro due settimane dal ricevimento della sentenza originaria da parte del traduttore. Fino ad allora l'interdizione o il divieto saranno riprodotti in tutte le versioni linguistiche nella lingua originale.

⁵ Le copie elettroniche secondo l'articolo 22 LCaGi devono essere iscritte contemporaneamente ai dati strutturati ai quali si riferiscono. Le copie elettroniche

delle decisioni motivate a posteriori ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3 devono essere iscritte entro una settimana dalla loro creazione.

⁶ I periodi di sospensione secondo l'articolo 20 capoverso 2 LCaGi devono essere iscritti al più tardi una settimana dopo l'inizio della sanzione privativa della libertà e una settimana dopo la fine della sanzione privativa della libertà. Se l'autorità competente viene a conoscenza soltanto successivamente della pronuncia di un'interdizione di esercitare un'attività o di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi del CP²² o del CPM²³, il termine di una settimana si applica dal ricevimento del corrispondente avviso di sistema (art. 25 cpv. 1 lett. f).

⁷ I dati di esecuzione secondo l'articolo 20 capoverso 3 lettera a LCaGi necessari per il calcolo della durata di un'espulsione svizzera devono essere iscritti al più tardi una settimana dopo aver preso conoscenza del rispettivo motivo della partenza.

⁸ L'approvazione della richiesta per il computo del termine di eliminazione secondo l'articolo 30 capoverso 2 lettera n seconda frase LCaGi è iscritta immediatamente.

⁹ Se per l'iscrizione dei dati menzionati nei capoversi 1–8 è richiesto un avviso all'autorità tenuta a iscrivere dati, esso va inviato senza indugio.

Art. 34 Termini per l'iscrizione di procedimenti penali pendenti

¹ I dati sui procedimenti penali pendenti devono essere iscritti entro tre giorni lavorativi dall'apertura formale dell'istruzione.

² Se un decreto d'accusa è emanato senza apertura di un'istruzione, il procedimento penale pendente è iscritto entro tre giorni lavorativi dall'emissione del decreto d'accusa.

³ Modifiche di rilievo secondo l'articolo 24 capoverso 2 lettera e LCaGi sono iscritte entro tre giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.

⁴ La direzione del procedimento può sospendere l'iscrizione di un procedimento penale pendente fino a quando l'iscrizione vanificherebbe lo scopo del procedimento penale.

Art. 35 Termini per l'iscrizione di dati di sistema, ricerche e consultazioni verbalizzate

¹ I dati di sistema di cui agli articoli 24 e 25 e le ricerche di cui all'articolo 31 sono iscritti automaticamente in VOSTRA al momento della loro creazione.

² I dati relativi alle consultazioni verbalizzate di cui all'articolo 28 sono registrati automaticamente in VOSTRA:

²² RS 311.0

²³ RS 321.0

- | | |
|--|--|
| a. in occasione della prima iscrizione dei dati penali da parte di utenti facenti capo a un'autorità che gestisce VOSTRA: | quando si salva per la prima volta una sentenza originaria, una decisione successiva o un procedimento penale pendente la cui iscrizione è stata completata; |
| b. nel caso in cui utenti facenti capo a un'autorità che gestisce VOSTRA allestiscono un estratto su richiesta scritta di un'altra autorità: | quando si genera un estratto in formato PDF; |
| c. nel caso di consultazioni in linea da parte di utenti facenti capo a un'autorità che non gestisce VOSTRA: | quando vengono visualizzati i dati penali. |

Art. 36 Termini per l'iscrizione dei dati relativi alle richieste di estratti di un casellario giudiziale estero

I dati relativi alle richieste in linea di estratti di un casellario giudiziale estero sono iscritti come segue:

- | | |
|---|--|
| a. i dati registrati dal richiedente secondo l'allegato 7 numeri 1-3: | nel momento in cui la richiesta viene registrata in VOSTRA; |
| b. i dati registrati dal Servizio del casellario giudiziale secondo l'allegato 7 numeri 4 e 5: | entro tre giorni lavorativi dalla disponibilità di nuove informazioni; |
| c. i dati che documentano automaticamente la procedura di richiesta e di trattamento secondo l'allegato 7 numeri 4 e 5: | immediatamente dopo il completamento della rispettiva fase di trattamento. |

Art. 37 Termini per l'iscrizione dei dati relativi alle richieste di estratti per privati ed estratti specifici per privati

I dati relativi alle richieste di estratti per privati e di estratti specifici per privati sono iscritti nella banca dati ausiliaria o in VOSTRA immediatamente al termine della rispettiva fase di trattamento.

Sezione 4: Eliminazione e rimozione dei dati di VOSTRA dall'estratto

Art. 38 Eliminazione di una sentenza originaria con «nessuna pena complementare» come unica conseguenza giuridica (art. 30 LCaGi)

¹ Se non è possibile calcolare un termine secondo l'articolo 30 LCaGi perché l'unica conseguenza giuridica collegabile pronunciata è «nessuna pena complementare», per le rispettive sentenze originarie valgono i seguenti termini di eliminazione:

- a. per le sentenze originarie svizzere contro adulti e per le sentenze straniere contro adulti adeguate con una decisione svizzera di exequatur vale un termine di 15 anni dalla data di passaggio in giudicato;
- b. per le sentenze straniere contro i minori adeguate con una decisione svizzera di exequatur vale un termine di otto anni dalla data di passaggio in giudicato.

² È fatto salvo il diritto a una proroga del termine secondo l'articolo 30 capoverso 1 LCaGi per mezzo di altre sentenze originarie il cui termine di eliminazione non è ancora scaduto.

Art. 39 Rimozione di una sentenza originaria con «nessuna pena complementare» come unica conseguenza giuridica dagli estratti 2 e 3 per autorità (art. 38 cpv. 3–5 LCaGi)

Se non è possibile calcolare un termine secondo l'articolo 38 LCaGi perché l'unica conseguenza giuridica collegabile pronunciata è «nessuna pena complementare», per le rispettive sentenze originarie valgono i seguenti termini di rimozione dagli estratti 2 e 3 per autorità:

- a. per le sentenze originarie svizzere contro adulti e per le sentenze straniere contro adulti adeguate con una decisione svizzera di exequatur vale un termine di 10 anni dalla data di passaggio in giudicato;
- b. per le sentenze straniere contro i minori adeguate con una decisione svizzera di exequatur vale un termine di 5 anni dalla data del passaggio in giudicato.

Art. 40 Dati rilevanti per il computo dei termini delle sentenze che prevedono una pena complementare, una pena parzialmente complementare o una pena unica (art. 30, 38 cpv. 3–5, 40 cpv. 3 e 42 cpv. 3 LCaGi)

Per il computo dei termini di eliminazione e di rimozione di sentenze che prevedono una pena complementare, una pena parzialmente complementare o una pena unica sono determinanti soltanto i reati e le sanzioni indicati nelle rispettive sentenze che prevedono una pena complementare, una pena parzialmente complementare o una pena unica.

Art. 41 Eliminazione dei dati di VOSTRA al più tardi al compimento dei 100 anni d'età
(art. 29 cpv. 1 LCaGi)

Nel caso in cui una persona iscritta in VOSTRA raggiunga l'età di 100 anni e fino ad allora non sia stato possibile eliminare i suoi dati da VOSTRA, se ne presume il decesso e tutti i suoi dati sono automaticamente eliminati da VOSTRA.

Art. 42 Eliminazione di avvisi di sistema, ricerche e altre comunicazioni

¹ Gli avvisi di sistema di cui all'articolo 25 e le ricerche di cui all'articolo 31 sono automaticamente eliminati da VOSTRA due settimane dopo che l'autorità competente ha contrassegnato l'avviso come completato.

² Il capoverso 1 vale anche per le comunicazioni di cui agli articoli 56, 58 e 61 che figurano in VOSTRA insieme ai dati di sistema di cui all'articolo 25.

³ I dati secondo i capoversi 1 e 2 vengono automaticamente eliminati da VOSTRA al più tardi un anno dopo la loro creazione.

Art. 43 Trattamento delle richieste per il computo speciale del termine di eliminazione
(art. 30 cpv. 2 lett. n LCaGi)

¹ Per il computo del termine di eliminazione di cui all'articolo 30 capoverso 2 lettera n seconda frase LCaGi la persona interessata deve presentare la seguente documentazione:

- a. una prova della sua identità;
- b. una conferma che la cittadinanza svizzera le è stata concessa da più di otto anni.

² Se la richiesta per il computo del termine di eliminazione secondo l'articolo 30 capoverso 2 lettera n seconda frase LCaGi è approvata, il Servizio del casellario giudiziale lo annota in VOSTRA secondo l'allegato 2 numero 3.4.5.5. Il Servizio del casellario giudiziale conserva la documentazione della richiesta secondo il capoverso 1 in una banca dati separata.

³ La nota di cui al capoverso 2 è eliminata da VOSTRA non appena non sono più iscritti in VOSTRA dati penali sulla persona interessata. Se la persona interessata viene eliminata da VOSTRA, il Servizio del casellario giudiziale distrugge anche la documentazione della richiesta conservata secondo il capoverso 1.

Art. 44 Disposizione straordinaria di una data appropriata di fine dell'esecuzione rilevante esclusivamente per il computo dei termini

¹ Il Servizio del casellario giudiziale è autorizzato, d'ufficio o su richiesta della persona interessata, a fissare esso stesso una data appropriata di fine dell'esecuzione in sostituzione della data effettiva di fine dell'esecuzione e a registrarla in VOSTRA se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. l'iscrizione della fine effettiva dell'esecuzione in VOSTRA è necessaria per determinare correttamente il computo dei termini per l'eliminazione o la rimozione delle sentenze originarie;
- b. la fine effettiva dell'esecuzione non è iscritta in VOSTRA;
- c. è molto improbabile che la fine effettiva dell'esecuzione venga mai iscritta in VOSTRA, poiché
 1. la fine effettiva dell'esecuzione non è decretata in una decisione successiva soggetta all'obbligo di iscrizione, o
 2. le autorità competenti non sono disposte, su richiesta, a informare il Servizio del casellario giudiziale sui dati rilevanti per l'iscrizione di una decisione successiva che potrebbe documentare la fine effettiva dell'esecuzione; e
- d. la persona interessata non è palesemente più oggetto dell'esecuzione della sanzione in questione.

² La data appropriata di fine dell'esecuzione di cui al capoverso 1 è rilevante esclusivamente per il computo dei termini e non è indicativa del periodo effettivo di esecuzione della sanzione in questione. È determinata tenendo conto dei dati disponibili nel singolo caso specifico.

³ Se può essere stabilito dove si trova la persona interessata, la decisione secondo il capoverso 1 viene emessa sotto forma di disposizione impugnabile, che viene notificata alla persona interessata. Dopo il passaggio in giudicato la disposizione è iscritta in VOSTRA secondo l'articolo 22 capoverso 4 analogamente a una decisione successiva.

⁴ Se non può essere stabilito dove si trova la persona interessata, la decisione secondo il capoverso 1 non viene notificata. Anche la decisione motivata non passata in giudicato viene iscritta in VOSTRA secondo l'articolo 22 capoverso 4 analogamente a una decisione successiva. Tuttavia, entro 30 giorni da quando è venuta a conoscenza della corrispondente iscrizione, la persona interessata può chiedere che la decisione le sia notificata sotto forma di una disposizione impugnabile secondo il capoverso 3.

⁵ Le decisioni secondo il capoverso 1 sono nuovamente rimosse da VOSTRA non appena viene iscritta una decisione successiva che prova la fine effettiva dell'esecuzione.

Capitolo 6: Comunicazione di dati di VOSTRA

Sezione 1: Profili di consultazione e categorie di estratti nel sistema di gestione dei dati penali

Art. 45 Differenze tra l'estratto stampato e quello in linea
(art. 35 cpv. 2 LCaGi)

¹ Le differenze tra l'estratto stampato e l'estratto in linea per quanto riguarda la struttura dei dati del sistema di gestione dei dati penali iscritti in VOSTRA sono delineate negli allegati 1–4 colonne 3 e 4.

² Su ogni estratto per autorità stampato figurano inoltre le seguenti indicazioni non menzionate negli allegati 1–4:

- a. designazione dell'estratto;
- b. autorità per conto della quale è stato allestito l'estratto;
- c. scopo per cui è stato rilasciato l'estratto;
- d. utente che ha allestito l'estratto, con cognome e nome;
- e. data e ora del rilascio;
- f. numeri di pagina dell'estratto.

³ Sugli estratti per privati e sugli estratti specifici per privati stampati figurano le seguenti indicazioni non menzionate negli allegati 1–4:

- a. designazione dell'estratto;
- b. cognome, nome e indirizzo della persona a cui deve essere consegnato l'estratto;
- c. data e ora in cui è stato stampato l'estratto;
- d. numero dell'estratto;
- e. nota relativa al computo dei termini per la rimozione di una sentenza originaria dagli estratti; questa nota non è presente se sull'estratto non compaiono dati penali;
- f. l'estratto specifico per privati contiene le seguenti indicazioni riprese dalla conferma secondo l'articolo 55 capoverso 4 LCaGi:
 1. designazione del datore di lavoro, dell'organizzazione o dell'autorità competente per l'autorizzazione,
 2. cognome e nome del collaboratore responsabile,
 3. dati di contatto.

Art. 46 Peculiarità degli estratti stampati che non contengono dati penali
(art. 35 cpv. 2 LCaGi)

¹ Se la persona cercata non figura in VOSTRA sotto il profilo di consultazione utilizzato, l'estratto stampato contiene le seguenti indicazioni riguardanti i possibili dati penali:

- a. negli estratti per autorità e nell'estratto per privati, l'indicazione che la persona cercata non figura nel casellario giudiziale;
- b. nell'estratto specifico per privati, l'indicazione che non è iscritta nel casellario giudiziale alcuna interdizione di esercitare una professione o un'attività, alcun divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate pronunciati a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili né alcuna interdizione di esercitare un'attività nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti;
- c. nell'estratto per privati e nell'estratto specifico per privati, un riferimento alla possibilità di convalida secondo l'articolo 49.

² Se la persona ricercata non è elencata in VOSTRA sotto il profilo di consultazione utilizzato, ma figura nella banca dati «Unique Personal Identifier Database» (UPI) dell'UCC, l'estratto stampato contiene i seguenti dati identificativi della persona:

- a. nell'estratto per autorità, gli attributi UPI principali secondo l'allegato 1 numero 1.1, ma senza il numero AVS;
- b. nell'estratto per privati o nell'estratto specifico per privati, cognome, nomi, data di nascita, nazionalità e luoghi di appartenenza svizzeri secondo l'allegato 8 numeri 1.2–1.5 e 1.11.

³ Nel caso di una persona che non figura né in VOSTRA né in UPI, l'estratto stampato contiene i seguenti dati identificativi della persona:

- a. nell'estratto per autorità:
 1. i dati utilizzati per la ricerca in VOSTRA, costituiti da cognome, nomi e data di nascita,
 2. un'indicazione del fatto che la consultazione abbia generato o meno altri risultati di ricerca.
- b. nell'estratto per privati o nell'estratto specifico per privati, cognome, nomi, data di nascita, nazionalità e luoghi di appartenenza svizzeri secondo l'allegato 8 numeri 1.2–1.5 e 1.11.

Art. 47 Dati di sistema visualizzabili mediante un profilo di consultazione (art. 37 cpv. 2, art. 38 cpv. 2, art. 40 cpv. 2, art. 42 cpv. 2 LCaGi)

Le tabelle degli allegati 1–4 riportano i dati di sistema generati automaticamente di cui all'articolo 24 che il rispettivo profilo di consultazione permette di visualizzare.

Art. 48 Estratti per privati ed estratti specifici per privati con firma elettronica

Il richiedente può chiedere che, in sostituzione di un estratto per privati o un estratto specifico per privati stampato, gli sia inviato un estratto provvisto di una firma elettronica regolamentata o di un sigillo elettronico regolamentato secondo la legge federale del 18 marzo 2016²⁴ sulla firma elettronica.

Art. 49 Convalida degli estratti per privati e degli estratti specifici per privati che non contengono sentenze originarie

¹ Ogni destinatario di un estratto per privati o di un estratto specifico per privati stampato che non contiene sentenze originarie può verificare mediante un servizio web fornito dal Servizio del casellario giudiziale se l'estratto originale è stato effettivamente allestito senza sentenze originarie.

²⁴ RS 943.03

² Il Servizio del casellario giudiziale stabilisce il momento a partire dal quale non è più possibile convalidare estratti per privati ed estratti specifici per privati obsoleti.

Sezione 2: Diritto di consultazione delle autorità

Art. 50 Precisazione di singoli scopi di consultazione per le autorità cantonali competenti in materia di migrazione e per la Segreteria di Stato della migrazione
(art. 46 lett. f n. 2–3 e lett. h nonché art. 62 cpv. 2 LCaGi)

¹ Le autorità cantonali competenti in materia di migrazione e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) possono utilizzare i dati di VOSTRA visualizzabili per l'esecuzione della legge federale del 16 dicembre 2005²⁵ sugli stranieri e la loro integrazione in applicazione dell'articolo 46 lettera f numero 2 e lettera h LCaGi per i seguenti scopi:

- a. per verificare le condizioni di entrata in Svizzera e il rilascio di visti;
- b. per verificare il rilascio, la proroga e la revoca dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora, di domicilio e per frontalieri
- c. per verificare i permessi soggetti all'approvazione della SEM;
- d. per concedere l'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa o a partecipare a un programma d'occupazione per richiedenti l'asilo;
- e. per verificare la pronuncia o la sospensione di un divieto d'entrata in Svizzera;
- f. per verificare la concessione o la revoca dell'ammissione provvisoria;
- g. per verificare le misure coercitive.

² La Segreteria di Stato della migrazione può utilizzare i dati di VOSTRA visualizzabili per l'esecuzione della legge federale del 26 giugno 1998²⁶ sull'asilo in applicazione dell'articolo 46 lettera f numero 3 LCaGi per i seguenti scopi:

- a. per verificare la concessione, la revoca, il termine dell'asilo o della qualità di rifugiato;
- b. per verificare la concessione, la revoca o il termine della protezione provvisoria.

³ Gli scopi menzionati ai capoversi 2 e 3 si applicano anche al trattamento degli avvisi secondo l'articolo 62 capoverso 2 LCaGi.

²⁵ RS 142.20

²⁶ RS 142.31

Art. 51 Verifica della disponibilità di estratti di un casellario giudiziale estero
(art. 49 cpv. 2 LCaGi)

¹ Al momento dell'iscrizione di una richiesta ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1 LCaGi, le autorità collegate in linea a VOSTRA possono verificare se per il loro tipo di autorità e per lo scopo perseguito, in base alle precedenti esperienze pratiche, dallo Stato desiderato

- a. sono disponibili estratti del casellario giudiziale estero;
- b. non sono ancora mai stati richiesti estratti del casellario giudiziale estero, per cui si deve prevedere un periodo di tempo più lungo per il trattamento delle richieste;
- c. non vengono consegnati estratti del casellario giudiziale estero.

² Per le richieste secondo il capoverso 1 lettera c è previsto un periodo di attesa di tre anni dall'ultima richiesta allo Stato interessato, durante il quale non può essere iscritta una nuova richiesta secondo l'articolo 49 capoverso 1 LCaGi.

Sezione 3: Diritto di consultazione dei privati

Art. 52 Richieste di estratti per privati ed estratti specifici per privati
(art. 54 e 55 LCaGi)

¹ Gli estratti per privati e gli estratti specifici per privati possono essere richiesti in linea direttamente presso il Servizio del casellario giudiziale oppure allo sportello clienti di un fornitore terzo selezionato operante in tutta la Svizzera.

² La prova dell'identità di cui all'articolo 54 capoverso 3 LCaGi deve essere fornita per mezzo di uno dei seguenti documenti d'identità ufficiali: passaporto, carta d'identità o carta di soggiorno per stranieri. Nella procedura di richiesta in linea si accetta anche un'identità elettronica riconosciuta (Ie) o la copia di un documento d'identità.

³ Se una persona non dispone dei documenti necessari secondo il capoverso 2, può richiedere lo stesso un estratto per privati o un estratto specifico per privati in linea, se la pertinente autorità competente in materia di migrazione conferma sul modulo di richiesta da presentare che:

- a. l'estratto è necessario per fornire informazioni a un'autorità;
- b. i dati identificativi della persona indicati nel modulo di richiesta provengono dal sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC);
- c. il numero SIMIC indicato appartiene alla persona interessata.

⁴ Se a richiedere l'estratto è una terza persona, i documenti che provano il potere di rappresentanza secondo l'articolo 54 capoverso 3 LCaGi non devono risalire a più di sei mesi prima.

Art. 53 Contenuto, periodo di validità e controllo dell'attestazione di cui all'articolo 55 capoverso 4 LCaGi (art. 55 cpv. 4 LCaGi)

¹ Con riserva della disposizione di cui al capoverso 2, l'attestazione del datore di lavoro, dell'organizzazione o dell'autorità competente per l'autorizzazione che esigono dalla persona la presentazione di un estratto specifico per privati, come da articolo 55 capoverso 4 LCaGi, deve contenere i seguenti dati:

- a. designazione e indirizzo del datore di lavoro, dell'organizzazione o dell'autorità competente per l'autorizzazione;
- b. cognome, nomi, numero di telefono, indirizzo e-mail e firma di una persona corresponsabile dell'assunzione presso il datore di lavoro, l'organizzazione o l'autorità competente per l'autorizzazione;
- c. data dell'attestazione;
- d. cognome, nome e data di nascita della persona interessata;
- e. descrizione dell'attività della persona per la quale è richiesto un estratto specifico per privati secondo l'articolo 55 capoverso 1 o ^{1bis} LCaGi.

² L'attestazione è valida per tre mesi dal suo rilascio.

³ Il Servizio del casellario giudiziale controlla a campione le conferme per assicurarsi che il loro contenuto sia corretto.

Art. 54 Emolumenti per gli estratti per privati e gli estratti specifici per privati (art. 56 cpv. 2 LCaGi)

¹ L'emolumento per il rilascio di un estratto per privati o di un estratto specifico per privati ammonta a 17 franchi.

² Se per la medesima persona sono chiesti più estratti, l'emolumento di 17 franchi è riscosso per ogni estratto.

³ Per le seguenti prestazioni, l'emolumento di cui ai capoversi 1 e 2 è maggiorato:

- a. per l'invio tramite posta raccomandata, di 5 franchi per invio;
- b. per la spedizione all'estero tramite corriere, di 50 franchi per invio.
- c. per la legalizzazione degli estratti da parte della Cancelleria federale, dell'importo per estratto determinato secondo l'articolo 18 dell'ordinanza del 10 settembre 1969²⁷ sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

⁴ Gli emolumenti versati non sono rimborsati.

⁵ Gli emolumenti di cui ai capoversi 1–3 includono tutte le altre spese, segnatamente i costi per i terzi che forniscono prestazioni nelle operazioni di pagamento, di incasso e nell'ambito della trasmissione, della comunicazione e del disbrigo delle richieste.

²⁷ RS 172.041.0

⁶ Per il resto è applicabile l'ordinanza generale dell'8 settembre 2004²⁸ sugli emolumenti.

Sezione 4: Comunicazione automatica dei dati di VOSTRA alle autorità

Art. 55 Dettagli di esecuzione delle comunicazioni all'Aggruppamento
Difesa
(art. 59 LCaGi)

¹ Il Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA) comunica a VOSTRA, tramite un'interfaccia elettronica, un elenco aggiornato quotidianamente dei numeri AVS delle persone soggette all'obbligo di leva, dei militari e delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

² Sulla base dell'elenco di cui al capoverso 1, VOSTRA comunica quotidianamente a PISA, in forma strutturata e tramite l'interfaccia secondo il capoverso 1, i seguenti dati relativi a sentenze originarie, decisioni successive e procedimenti penali pendenti nuovi o modificati, nella misura in cui gli oggetti segnalati sono rilevanti per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 59 capoverso 1 LCaGi:

- a. per le sentenze originarie soggette all'obbligo di comunicazione, i dati che figurano in linea nell'estratto 2 per autorità secondo l'allegato 2, ad eccezione dei dati salvati nella sezione «Informazioni» (allegato 2 n. 1.9) e delle copie elettroniche dei moduli di comunicazione stranieri (allegato 2 n. 4.2);
- b. per le decisioni successive soggette all'obbligo di comunicazione, i dati che figurano in linea nell'estratto 2 per autorità secondo l'allegato 3, ad eccezione dei dati salvati nella sezione «Informazioni» (allegato 3 n. 1.6) e delle copie elettroniche dei moduli di comunicazione stranieri (allegato 3 n. 1.7.2);
- c. per i procedimenti penali pendenti soggetti all'obbligo di comunicazione, i dati che figurano in linea nell'estratto 2 per autorità secondo l'allegato 4, ad eccezione dei dati salvati nella sezione «Informazioni» (allegato 4 n. 1.4) e delle note per la direzione del procedimento (allegato 4 n. 3).

³ La persona interessata è identificata nella comunicazione secondo il capoverso 2 soltanto con il suo numero AVS.

Art. 56 Dettagli di esecuzione delle comunicazioni alle autorità competenti
in materia di circolazione stradale
(art. 60 LCaGi)

¹ Il Servizio del casellario giudiziale è informato quotidianamente da VOSTRA sulle sentenze originarie svizzere in cui è stato iscritto o modificato un divieto di condurre ai sensi dell'articolo 67e CP²⁹ o dell'articolo 50e CPM³⁰.

²⁸ RS 172.041.1

²⁹ RS 311

³⁰ RS 321.0

² La comunicazione di cui al capoverso 1 figura in VOSTRA insieme agli avvisi di sistema di cui all'articolo 25.

³ La comunicazione comprende i seguenti dati:

- a. i dati di cui all'allegato 5 numero 1;
- b. tutti i dati della sentenza originaria contenente il divieto di condurre (allegato 2) che figurano nella vista PDF dell'estratto 3 per autorità, ad eccezione della data di rimozione dall'estratto (allegato 2 n. 5.3) e della copia elettronica del modulo di comunicazione estero (allegato 2 n. 4.2.1).

⁴ Il Servizio del casellario giudiziale trasmette immediatamente la comunicazione manualmente alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio della persona soggetta al divieto di condurre.

⁵ Se la persona interessata non ha un domicilio in Svizzera, la comunicazione deve essere fatta ai seguenti uffici:

- a. per le autorità giudicanti penali ordinarie, alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone in cui ha sede l'autorità giudicante;
- b. per le autorità giudicanti penali militari, alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone in cui ha sede il SERCO della giustizia militare.

Art. 57 Dettagli di esecuzione delle comunicazioni riguardanti decisioni di confisca
(art. 61 LCaGi)

¹ Il Servizio del casellario giudiziale è informato delle nuove sentenze iscritte contenenti una confisca mediante l'avviso di sistema previsto dall'articolo 25 capoverso 1 lettera i.

² Le relative copie della sentenza sono immediatamente trasmesse manualmente al servizio competente per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

Art. 58 Dettagli di esecuzione delle comunicazioni alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri
(art. 62 cpv. 1 LCaGi)

¹ Il Servizio del casellario giudiziale è informato quotidianamente da VOSTRA delle sentenze originarie e dei procedimenti penali pendenti svizzeri recentemente iscritti in VOSTRA, se gli stranieri interessati sono iscritti in VOSTRA con un domicilio in Svizzera.

² La comunicazione di cui al capoverso 1 figura in VOSTRA insieme agli avvisi di sistema di cui all'articolo 25.

³ L'avviso in formato PDF è composto dai seguenti dati:

- a. i dati di cui all'allegato 5 numero 1;
- b. il numero AVS;

- c. tutti i dati della sentenza originaria (allegato 2) che figurano nella vista PDF dell'estratto 2 per autorità, ad eccezione della data di rimozione dall'estratto (allegato 2 n. 5.2);
- d. tutti i dati dei procedimenti penali pendenti che figurano nella vista PDF dell'estratto 2 dell'autorità (allegato 4).

⁴ Il Servizio del casellario giudiziale trasmette immediatamente la comunicazione manualmente all'autorità cantonale competente in materia di stranieri del Cantone di domicilio.

Art. 59 Dettagli di esecuzione delle comunicazioni alla Segreteria di Stato della migrazione
(art. 62 cpv. 1^{bis} LCaGi)

VOSTRA comunica quotidianamente alla SEM, tramite un'interfaccia elettronica con SIMIC, i seguenti dati in forma strutturata relativi ai cittadini stranieri:

- a. per le sentenze originarie svizzere iscritte o modificate secondo l'articolo 62 capoverso 1^{bis} lettere a ed f LCaGi, i dati della sentenza originaria che figurano in linea nell'estratto 2 per autorità secondo l'allegato 2, ad eccezione dei dati salvati nella sezione «Informazioni» (allegato 2 n. 1.9) e delle copie elettroniche (allegato 2 n. 4);
- b. per i procedimenti penali pendenti iscritti o modificati secondo l'articolo 62 capoverso 1^{bis} lettera b ed f LCaGi, i dati del procedimento penale pendente che figurano in linea nell'estratto 2 per autorità secondo l'allegato 4, ad eccezione dei dati salvati nella sezione «Informazioni» (allegato 4 n. 1.4) e delle note per la direzione del procedimento (allegato 4 n. 3);
- c. per i dati di esecuzione relativi all'espulsione iscritti o modificati secondo l'articolo 62 capoverso 1^{bis} lettera c und f LCaGi, le indicazioni secondo l'allegato 2 numeri 3.4.5.2 e 3.4.5.3;
- d. per le decisioni successive relative all'espulsione iscritte o modificate secondo l'articolo 62 capoverso 1^{bis} lettera d, e ed f LCaGi, le indicazioni generali che figurano in linea nell'estratto 2 per autorità secondo l'allegato 3 numeri 1.1–1.5;
- e. per i dati identificativi della persona inclusi nei dati di cui alle lettere a–d, il numero AVS secondo l'allegato 1 numero 1.1.1.

Art. 60 Dettagli di esecuzione delle comunicazioni alle autorità cantonali competenti in materia di armi
(art. 63 LCaGi)

¹ Il sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco secondo l'articolo 32a capoverso 3 della legge federale del 20 giugno 1997³¹ sulle armi (LArm) comunica a VOSTRA, tramite un'interfaccia elettronica, un elenco

³¹ RS 514.54

aggiornato quotidianamente dei numeri AVS delle persone iscritte nel sistema d'informazione con tale numero, indicando i Cantoni le cui autorità competenti in materia di armi elaborano i dati delle persone elencate.

² Mediante interfacce elettroniche con i sistemi d'informazione comuni armonizzati sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco secondo l'articolo 32a capoverso 2 LArm, VOSTRA comunica quotidianamente alle autorità cantonali competenti in materia di armi i seguenti dati delle sentenze originarie e dei procedimenti penali pendenti nuovi o modificati riguardanti le persone iscritte nell'elenco di cui al capoverso 1:

- a. per le sentenze originarie soggette all'obbligo di comunicazione:
 1. in forma strutturata, i dati della sentenza originaria che figurano in linea nell'estratto 1 per autorità secondo l'allegato 2, ad eccezione dei dati salvati nella sezione «Informazioni» (allegato 2 n. 1.9), dei periodi di sospensione (allegato 2 n. 3.4.4.2.3) e delle copie elettroniche (allegato 2 n. 4),
 2. in formato PDF, i dati della sentenza originaria che figurano nella vista PDF dell'estratto 1 per autorità secondo l'allegato 2, ad eccezione della data di eliminazione (allegato 2 n. 5.1) e delle copie elettroniche (allegato 2 n. 4);
- b. per i procedimenti penali pendenti soggetti all'obbligo di comunicazione:
 1. in forma strutturata, i dati dei procedimenti penali pendenti che figurano in linea nell'estratto 4 per autorità secondo l'allegato 4, ad eccezione dei dati salvati nella sezione «Informazioni» (allegato 4 n. 1.4) e delle comunicazioni a chi dirige il procedimento (allegato 4 n. 3),
 2. in formato PDF, i dati dei procedimenti penali pendenti che figurano nella vista PDF dell'estratto 4 per autorità secondo l'allegato 4;
- c. per i dati identificativi della persona soggetti all'obbligo di comunicazione inclusi nei dati di cui alle lettere a e b:
 1. in forma strutturata, il numero AVS che figura in linea nell'estratto 4 per autorità secondo l'allegato 1 numero 1.1.1,
 2. in formato PDF, i dati che figurano nella vista PDF dell'estratto 4 per autorità secondo l'allegato 1, ad eccezione delle note ad uso interno (allegato 1 n. 2), ma includendo il numero AVS (allegato 1 n. 1.1.1).

Art. 61 Dettagli di esecuzione delle comunicazioni allo Stato di origine
(art. 64 LCaGi)

¹ Il Servizio del casellario giudiziale è informato quotidianamente da VOSTRA delle sentenze originarie e delle decisioni successive svizzere, a condizione che siano state iscritte per la prima volta in VOSTRA due settimane prima e che riguardino cittadini stranieri. È creata una comunicazione separata per ogni oggetto iscritto.

² Tutte le comunicazioni preparate lo stesso giorno conformemente al capoverso 1 figurano in VOSTRA in un file collettivo in formato PDF, ordinato per Stato di destinazione, insieme agli avvisi di sistema secondo l'articolo 25.

³ La comunicazione comprende i seguenti dati:

- a. i dati secondo l'allegato 5 numero 1;
- b. per le sentenze originarie soggette all'obbligo di comunicazione, tutti i dati della sentenza originaria che figurano nella vista PDF dell'estratto 1 per autorità secondo l'allegato 2, ad eccezione della data di eliminazione (allegato 2 n. 5.1) e delle copie elettroniche (allegato 2 n. 4.1) nonché dei reati non soggetti all'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 64 capoverso 2 LCaGi;
- c. per le decisioni successive soggette all'obbligo di comunicazione:
 - 1. tutti i dati della decisione successiva che figurano nella vista PDF dell'estratto 1 per autorità secondo l'allegato 3, ad eccezione delle copie elettroniche (allegato 3 n. 1.7.1),
 - 2. tutti i dati della sentenza originaria di cui alla lettera b a cui fa riferimento la nuova decisione successiva,
 - 3. tutti i dati delle altre decisioni successive secondo il numero 1 che sono già iscritti in VOSTRA nel contesto della sentenza originaria secondo il numero 2.

³ L'autorità competente dello Stato d'origine può scegliere in quale lingua di corrispondenza tra tedesco, francese o italiano deve essere redatta la comunicazione.

⁴ Il Servizio del casellario giudiziale trasmette manualmente la comunicazione all'autorità competente dello Stato d'origine almeno una volta al mese.

Capitolo 7: Comunicazione automatica di dati a VOSTRA

Art. 62 Dettagli per le comunicazioni di decesso del registro dello stato civile
(art. 66 LCaGi)

¹ La comunicazione a VOSTRA dei decessi iscritti nel registro dello stato civile è effettuata mediante l'interfaccia elettronica esistente tra UPI e VOSTRA.

² Dopo la registrazione automatica della data di decesso in VOSTRA, l'intero incarto della persona interessata viene eliminato da VOSTRA in modo completamente automatico.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 63 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 10.

Art. 64 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ... gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Dati e relativi campi di dati riguardanti i dati identificativi della persona soggetti all'obbligo d'iscrizione e visibili in un profilo di consultazione (in cui sono salvati i dati penali)

A1 = i dati figurano nell'estratto 1 per autorità
A1-A4 = i dati figurano negli estratti 1, 2, 3 e 4 per autorità
P = i dati figurano nell'estratto per privati
SP = i dati figurano nell'estratto specifico per privati
Tutti = i dati figurano in tutti gli estratti (A1-A4, P e SP)
No = i dati non figurano nell'estratto stampato
X = vero
— = falso

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Dati identificativi della persona (art. 15)	Dati di sistema generati automaticamente (a partire da altri dati; art. 24 lett. a)	Dati che figurano nella vista in linea degli estratti per autorità (art. 45 cpv. 1)	Dati che figurano nella vista PDF degli estratti (stampati; art. 45 cpv. 1)
1. Identità principale (identità assegnata un'unica volta, con la quale la persona è principalmente identificata)			
1.1 Attributi principali (contengono gli attributi elencati anche nell'UPI)			
1.1.1 Numero AVS o stato del processo di assegnazione: assegnazione richiesta, assegnazione negata	X	A1-A4	No
1.1.2 Cognome	—	A1-A4	Tutti
1.1.3 Nome/i	—	A1-A4	Tutti
1.1.4 Data di nascita	—	A1-A4	Tutti
1.1.5 Sesso	—	A1-A4	A1-A4

1.1.6 Nazionalità (principale)	—	A1-A4	Tutti (per P e SP il dato è ripreso dalla richiesta)
1.1.7 Altre nazionalità	—	A1-A4	A1-A4
1.1.8 Cognome da celibe/nubile	—	A1-A4	A1-A4
1.1.9 Stato di nascita	—	A1-A4	A1-A4
1.1.10 Luogo di nascita	—	A1-A4	A1-A4
1.1.11 Cognome della madre	—	A1-A4	A1-A4
1.1.12 Nomi della madre	—	A1-A4	A1-A4
1.1.13 Cognome del padre	—	A1-A4	A1-A4
1.1.14 Nomi del padre	—	A1-A4	A1-A4
1.2. Attributi complementari			
1.2.1 Solo per i cittadini svizzeri: luoghi di attinenza	—	A1-A4	Tutti
1.2.2 Stato di domicilio	—	A1-A4	A1-A4
1.2.3 Luogo di domicilio	—	A1-A4	A1-A4
1.2.4 Altre nazionalità	—	A1-A4	No
1.2.5 Solo per i cittadini stranieri: categoria di stranieri	—	A1-A4	A1-A4
1.3. Fonti dei dati (indicazione della fonte degli attributi principali dell'identità principale)			
1.3.1 Fonti dei dati assegnate manualmente	—	A1-A4	A1-A4
1.3.2 Fonti dei dati assegnate automaticamente	X	A1-A4	A1-A4
1.4. Informazioni			
1.4.1 ID incarto nonché numero PSN migrato, che era assegnato nel vecchio VOSTRA prima dell'entrata in vigore della LCaGi	X	A1-A4	ID incarto: A1-A4 Numero PSN: No

1.4.2 Numero di sistema dell'identità principale nonché numero PSS migrato dell'identità principale, che era assegnato nel vecchio VOSTRA prima dell'entrata in vigore della LCaGi	X	A1-A4	No
1.4.3 Informazioni sulla prima iscrizione (rif. al primo salvataggio di un'identità principale):			
1.4.3.1 Data e ora	X	A1-A4	No
1.4.3.2 Utente responsabile con numero utente, cognome, nome e numero di telefono o codice di sistema che ha innescato il trattamento automatico	X	A1-A4	No
1.4.4 Informazioni sull'ultima modifica (rif. all'ultima modifica di un campo di dati di un'identità principale):			
1.4.4.1 Data e ora	X	A1-A4	No
1.4.4.2 Utente responsabile con numero utente, cognome, nome e numero di telefono o codice di sistema che ha innescato il trattamento automatico	X	A1-A4	No
1.4.5 Autorità che procede alla prima iscrizione con designazione dell'autorità	X	A1-A4	No
1.4.6 Data prevista di eliminazione A1 (identica alle indicazioni secondo l'allegato 2 n. 5.1) con la data o con l'indicazione che il calcolo non è attualmente possibile o con l'indicazione che l'iscrizione sarà eliminata non appena la persona sarà considerata deceduta	X	A1	No, in quanto elemento dell'identità principale (dipende dalle regole applicabili alla sentenza originaria secondo l'allegato 2 n. 5.1)
1.4.7 Altri dati dal computo dei termini (per una migliore comprensibilità delle singole fasi di calcolo) Elenco di tutte le sentenze originarie (SO) con indicazione della data della sentenza, dell'autorità giudicante, del numero dell'incarto e dei dati seguenti			
1.4.7.1 Date previste di rimozione dall'estratto con la data o con l'indicazione che il calcolo non è attualmente possibile o con l'indicazione che l'iscrizione non figurerà più non appena la persona sarà considerata deceduta			

1.4.7.1.1 Data di rimozione da A1, se questa SO fosse l'unica disponibile (detta «termine intermedio A1»)	X	A1	No
1.4.7.1.2 Data di rimozione da A2 (identica alle indicazioni secondo l'allegato 2 n. 5.2)	X	A1	No, in quanto elemento dell'identità principale (dipende dalle regole applicabili alla sentenza originaria secondo l'allegato 2 n. 5.2)
1.4.7.1.3 Data di rimozione da A3 (identica alle indicazioni secondo l'allegato 2 n. 5.3)	X	A1	No, in quanto elemento dell'identità principale (dipende dalle regole applicabili alla sentenza originaria secondo l'allegato 2 n. 5.3)
1.4.7.1.4 Data di rimozione da A4 (identica alle indicazioni secondo l'allegato 2 n. 5.4)	X	A1	No, in quanto elemento dell'identità principale (dipende dalle regole applicabili alla sentenza originaria secondo l'allegato 2 n. 5.4)
1.4.7.1.5 Data di rimozione da P (identica alle indicazioni secondo l'allegato 2 n. 5.5)	X	A1	No, in quanto elemento dell'identità principale (dipende dalle regole applicabili alla sentenza originaria secondo l'allegato 2 n. 5.5)
1.4.7.1.6 Data di rimozione da SP (identica alle indicazioni secondo l'allegato 2 n. 5.6)	X	A1	No, in quanto elemento dell'identità principale (dipende dalle regole applicabili alla sentenza originaria secondo l'allegato 2 n. 5.6)
1.4.7.2 Indicazione della regola usata per calcolare la data principale di rimozione dall'estratto secondo il n. 1.4.7.1. con rinvio alla sequenza delle domande secondo la documentazione sul funzionamento di VOSTRA			
1.4.7.2.1 Per il computo dell'estratto 1 per autorità	X	A1	No

1.4.7.2.2 Per il computo dell'estratto 2 per autorità	X	A1	No
1.4.7.2.3 Per il computo dell'estratto 3 per autorità	X	A1	No
1.4.7.2.4 Per il computo dell'estratto 4 per autorità	X	A1	No
1.4.7.2.5 Per il computo dell'estratto per privati	X	A1	No
1.4.7.2.6 Per il computo dell'estratto specifico per privati, se possibile	X	A1	No
1.4.7.3 Elenco di ogni interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ordinati nella SO o nelle DS associate con la rispettiva designazione dell'interdizione / del divieto e le seguenti indicazioni			
1.4.7.3.1 Inizio dell'interdizione / del divieto rilevante ai fini del computo dei termini con indicazione della data «con effetto dal(l')» secondo l'allegato 2 n. 3.4.4.2.2 o con nuova decorrenza rilevante ai fini del computo dei termini secondo l'allegato 2 n. 3.4.4.2.4	X	A1	No, in quanto elemento dell'identità principale (dipende dalle regole applicabili alla sentenza originaria secondo l'allegato 2 n. 3.4.4.2.2 e 3.4.4.2.4)
1.4.7.3.2 Periodi di sospensione rilevanti per l'interdizione / il divieto secondo l'allegato 2 n. 3.4.4.2.3 con le date di inizio e fine dell'esecuzione (se disponibili)	X	A1	No
1.4.7.3.3 Data prevista di fine dell'interdizione o del divieto secondo allegato 2 n. 3.4.4.2.5 con la data in cui, tenendo conto di tutte le indicazioni esistenti, il divieto non è più valido	X	A1	No, in quanto elemento dell'identità principale (dipende dalle regole applicabili alla sentenza originaria secondo l'allegato 2 n. 3.4.4.2.5)
2. Note ad uso interno destinate all'identificazione di persone (per ridurre il rischio di confondere persone diverse)			
2.1 Nota standard	—	A1-A4	A1-A4
2.2 Testo libero per nota complementare	—	A1-A4	A1-A4
2.3. Informazioni			
2.3.1 Numero di sistema della nota ad uso interno	X	A1-A4	No

2.3.2 Informazioni sulla prima iscrizione (rif. al primo salvataggio di una nota ad uso interno):			
2.3.2.1 Data e ora	X	A1-A4	No
2.3.2.2 Utente responsabile con numero utente, cognome, nome e numero di telefono o codice di sistema che ha innescato il trattamento automatico	X	A1-A4	No
2.3.3 Informazioni sull'ultima modifica (rif. all'ultima modifica di un campo di dati di una nota ad uso interno):			
2.3.3.1 Data e ora	X	A1-A4	No
2.3.3.2 Utente responsabile con numero utente, cognome, nome e numero di telefono o codice di sistema che ha innescato il trattamento automatico	X	A1-A4	No
2.3.4 Autorità che procede alla prima iscrizione con designazione dell'autorità	X	A1-A4	No
3. Identità precedenti (identità con la quale la persona era precedentemente identificata)			
3.1 Attributi dell'identità precedente			
3.1.1 Cognome	—	A1-A4	A1-A4
3.1.2 Nome/i	—	A1-A4	A1-A4
3.1.3 Data di nascita	—	A1-A4	A1-A4
3.1.4 Sesso	—	A1-A4	No
3.1.5 Nazionalità (principale)	—	A1-A4	No
3.1.6 Altre nazionalità	—	A1-A4	No
3.1.7 Cognome da celibe/nubile	—	A1-A4	No
3.1.8 Stato di nascita	—	A1-A4	No
3.1.9 Luogo di nascita	—	A1-A4	No

3.1.10 Cognome della madre	—	A1-A4	No
3.1.11 Nomi della madre	—	A1-A4	No
3.1.12 Cognome del padre	—	A1-A4	No
3.1.13 Nomi del padre	—	A1-A4	No
3.2. Fonti dei dati (indicazione della fonte degli attributi principali dell'identità precedente)			
3.2.1 Fonti dei dati assegnate manualmente	—	A1-A4	No
3.2.2 Fonti dei dati assegnate automaticamente	X	A1-A4	No
3.3. Informazioni			
3.3.1 Numero di sistema dell'identità precedente nonché numero PSS migrato dell'identità precedente, che era assegnato nel vecchio VOSTRA prima dell'entrata in vigore della LCaGi.	X	A1-A4	No
3.3.2 Informazioni sulla prima iscrizione (rif. al primo salvataggio di un'identità precedente):			
3.3.2.1 Data e ora	X	A1-A4	No
3.3.2.2 Utente responsabile con numero utente, cognome, nome e numero di telefono o codice di sistema che ha innescato il trattamento automatico	X	A1-A4	No
3.3.3 Informazioni sull'ultima modifica (rif. all'ultima modifica di un campo di dati di un'identità precedente):			
3.3.3.1 Data e ora	X	A1-A4	No
3.3.3.2 Utente responsabile con numero utente, cognome, nome e numero di telefono o codice di sistema che ha innescato il trattamento automatico	X	A1-A4	No
3.3.4 Autorità che procede alla prima iscrizione con designazione dell'autorità	X	A1-A4	No
4. Identità secondarie (identità divergenti che non possono essere assegnate agli altri tipi di identità secondo i n. 1, 3 e 5)			

4.1 Attributi personali dell'identità secondaria			
4.1.1 Cognome	—	A1-A4	A1-A4
4.1.2 Nome/i	—	A1-A4	A1-A4
4.1.3 Data di nascita	—	A1-A4	A1-A4
4.1.4 Sesso	—	A1-A4	No
4.1.5 Nazionalità (principale)	—	A1-A4	No
4.1.6 Altre nazionalità	—	A1-A4	No
4.1.7 Cognome da celibe/nubile	—	A1-A4	No
4.1.8 Stato di nascita	—	A1-A4	No
4.1.9 Luogo di nascita	—	A1-A4	No
4.1.10 Cognome della madre	—	A1-A4	No
4.1.11 Nomi della madre	—	A1-A4	No
4.1.12 Cognome del padre	—	A1-A4	No
4.1.13 Nomi del padre	—	A1-A4	No
4.2. Fonti dei dati (indicazione della fonte degli attributi principali dell'identità secondaria)			
4.2.1 Fonti dei dati assegnate manualmente	—	A1-A4	No
4.2.2 Fonti dei dati assegnate automaticamente	X	A1-A4	No
4.3. Informazioni			
4.3.1 Numero di sistema dell'identità secondaria nonché numero PSS migrato dell'identità secondaria, che era assegnato nel vecchio VOSTRA prima dell'entrata in vigore della LCaGi.	X	A1-A4	No
4.3.2 Informazioni sulla prima iscrizione (rif. al primo salvataggio di un'identità secondaria):			
4.3.2.1 Data e ora	X	A1-A4	No

4.3.2.2 Utente responsabile con numero utente, cognome, nome e numero di telefono o codice di sistema che ha innescato il trattamento automatico	X	A1-A4	No
4.3.3 Informazioni sull'ultima modifica (rif. all'ultima modifica di un campo di dati di un'identità secondaria):			
4.3.3.1 Data e ora	X	A1-A4	No
4.3.3.2 Utente responsabile con numero utente, cognome, nome e numero di telefono o codice di sistema che ha innescato il trattamento automatico	X	A1-A4	No
4.3.4 Autorità che procede alla prima iscrizione con designazione dell'autorità	X	A1-A4	No
5. False generalità / false identità (false identità usate abusivamente dalla persona)			
5.1 Attributi personali della falsa identità			
5.1.1 Cognome	—	A1-A4	A1-A4
5.1.2 Nome/i	—	A1-A4	A1-A4
5.1.3 Data di nascita	—	A1-A4	A1-A4
5.2. Fonti dei dati (indicazione della fonte degli attributi principali della falsa identità)			
5.2.1 Fonti dei dati assegnate manualmente	—	A1-A4	No
5.2.2 Fonti dei dati assegnate automaticamente	X	A1-A4	No
5.3. Informazioni			
5.3.1 Numero di sistema della falsa identità nonché numero PSS migrato della falsa identità, che era assegnato nel vecchio VOSTRA prima dell'entrata in vigore della LCaGi	X	A1-A4	No
5.3.2 Informazioni sulla prima iscrizione (rif. al primo salvataggio di una falsa identità):			
5.3.2.1 Data e ora	X	A1-A4	No

5.3.2.2 Utente responsabile con numero utente, cognome, nome e numero di telefono o codice di sistema che ha innescato il trattamento automatico	X	A1-A4	No
5.3.3 Informazioni sull'ultima modifica (rif. all'ultima modifica di un campo di dati di una falsa identità)			
5.3.3.1 Data e ora	X	A1-A4	No
5.3.3.2 Utente responsabile con numero utente, cognome, nome e numero di telefono o codice di sistema che ha innescato il trattamento automatico	X	A1-A4	No
5.3.4 Autorità che procede alla prima iscrizione con designazione dell'autorità	X	A1-A4	No
6. Numeri di controllo del processo (utilizzati per contrassegnare i dati segnaletici, se sono registrati in VOSTRA una sentenza originaria o un procedimento penale pendente)	—	A1-A4	No

Dati e relativi campi di dati riguardanti le sentenze originarie soggette all'obbligo d'iscrizione e visibili in un profilo di consultazione (senza dati identificativi della persona)

A1 = i dati figurano nell'estratto 1 per autorità
A2 = i dati figurano nell'estratto 2 per autorità
A3 = i dati figurano nell'estratto 3 per autorità
A4 = i dati figurano nell'estratto 4 per autorità
A1-A4 = i dati figurano negli estratti 1, 2, 3 e 4 per autorità
P = i dati figurano nell'estratto per privati
SP = i dati figurano nell'estratto specifico per privati
Tutti = i dati figurano in tutti gli estratti (A1-A4, P e SP)
No = i dati non figurano nell'estratto stampato
X = vero
— = falso

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Dati delle sentenze originarie (SO)	Dati di sistema generati automaticamente (a partire da altri dati; art. 24 lett. b)	Dati che figurano nella vista in linea degli estratti per autorità (art. 45 cpv. 1)	Dati che figurano nella vista PDF degli estratti (stampati; art. 45 cpv. 1)
1. Informazioni generali			
1.1 Data della sentenza	—	A1-A4	Tutti
1.2 Autorità giudicante	—	A1-A4	Tutti
1.3 N. dell'incarto: (usato dall'autorità giudicante per la SO)	—	A1-A4	Tutti
1.4 Data della notifica	—	A1-A4	Tutti
1.5 Data del passaggio in giudicato	—	A1-A4	Tutti

1.6 Per le sentenze militari: indicazione del Cantone di esecuzione con sigla cantonale	—	A1-A4	Tutti
1.7 «Nessun tipo particolare di procedura» (se non è un caso di cui al n. 1.8)	—	A1-A4	No
1.8 In caso di revisione, riesame, riapertura o reintegrazione dopo procedura contumaciale			
1.8.1 Revisione	—	A1-A4	No
1.8.2 Riesame, riapertura o reintegrazione dopo procedura contumaciale	—	A1-A4	No
1.8.3 Informazioni sulla sentenza originale annullata con data della sentenza, autorità giudicante, data della notifica e data del passaggio in giudicato	—	A1-A4	No
1.9 Informazioni			
1.9.1 Informazioni sulla prima iscrizione (rif. al primo salvataggio di dati strutturati per una sentenza originaria)			
1.9.1.1 Data e ora	X	A1-A4	No
1.9.1.2 Utente responsabile con numero utente, cognome, nome e numero di telefono	X	A1-A4	No
1.9.2 Informazioni sull'ultima modifica (rif. all'ultima modifica di un campo di dati in una sentenza originaria)			
1.9.2.1 Data e ora	X	A1-A4	No
1.9.2.2 Utente responsabile con numero utente, cognome, nome e numero di telefono	X	A1-A4	No
1.10 Indicazione se una sentenza che soddisfa i criteri di selezione secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. m e n debba figurare o meno nell'estratto 4 per autorità o nell'estratto per privati	—	— (visualizzabile soltanto dal Servizio del casellario giudiziale)	No
2. Informazioni riguardanti la fattispecie			
2.1 Informazioni sulla fattispecie iniziale (rif. ai singoli reati riconducibili, ad esempio, alla parte speciale del Codice penale)			

2.1.1 Riferimento breve (= abbreviazione usata in VOSTRA per indicare il riferimento giuridico secondo il numero 2.1.2 e velocizzare l'iscrizione dei dati)	—	A1-A4	No
2.1.2 Riferimento giuridico (= indicazione del riferimento esatto nell'atto normativo)	—	A1-A4	Tutti
2.1.3 Designazione (= descrizione del reato della fattispecie iniziale)	—	A1-A4	Tutti
2.1.4 Periodo di validità del riferimento giuridico (per identificare la versione dell'articolo e dell'atto a cui si fa riferimento) con data di inizio e fine (se disponibili)	—	A1-A4	No
2.1.5 Dati relativi alle sentenze straniere (invece dei dati di cui ai n. 2.1.2–2.1.4 e n. 2.2)			
2.1.5.1 Nota «infrazione a una disposizione di legge straniera» con rinvio alla copia elettronica del modulo di comunicazione estero (n. 4.2)	—	A1-A4	Tutti
2.1.5.2 Indicazione della categoria di riferimento svizzera secondo l'art. 19 cpv. 3-5 (per tutte le SO iscritte dall'entrata in vigore della LCaGi)	—	A1-A4	Tutti
2.2 Informazioni sulle possibili combinazioni (eccetto per le informazioni secondo il n. 2.1.5.1) (rif. a singole varianti della fattispecie, che possono verificarsi per numerosi reati, come il tentativo, la complicità, la commissione reiterata)			
2.2.1 Riferimento breve (= abbreviazione usata in VOSTRA per indicare il riferimento giuridico secondo il n. 2.2.2 o la designazione secondo il n. 2.2.3 e velocizzare l'iscrizione dei dati)	—	A1-A4	No
2.2.2 Riferimento giuridico (= indicazione del riferimento esatto nell'atto normativo, se disponibile)	—	A1-A4	Tutti
2.2.3 Designazione (= descrizione dell'atto di questa variante della fattispecie)	—	A1-A4	Tutti
2.2.4 Periodo di validità del riferimento giuridico (per identificare la versione dell'articolo e dell'atto a cui si fa riferimento) con data di inizio e fine (se disponibili)	—	A1-A4	No

2.3 Perpetrazione con data o lasso di tempo	—	A1-A4	Tutti
2.4 Tasso alcolemico (per tutte le infrazioni alle norme della circolazione stradale che puniscono la guida sotto l'influsso dell'alcol) con indicazione in per mille o milligrammi	—	A1-A4	A1-A4
3. Informazioni sulle sanzioni			
3.1 Informazioni generali comuni a tutte le sanzioni			
3.1.1 Designazione o tipo di sanzione (= descrizione della sanzione; nel caso delle misure, il riferimento giuridico fa parte della designazione)	—	A1-A4	Tutti
3.1.2 Designazione breve (= abbreviazione usata in VOSTRA per indicare la designazione secondo il n. 3.1.1)	—	A1-A4	No
3.2 Anche i casi di rinuncia esplicita a una sanzione da iscrivere in VOSTRA sono registrati come una sanzione secondo il n. 3.1			
3.2.1 Indicazione «condanna con rinuncia alla pena» con riferimento giuridico al motivo della rinuncia alla sanzione	—	A1-A4	Tutti
3.2.2 Indicazione «nessuna pena complementare» (cfr. sulla pena complementare n. 3.6.1)	—	A1-A4	Tutti
3.3 Indicazioni complementari che possono figurare per pene			
3.3.1 Pene privative della libertà: durata complessiva «a vita» oppure numero di anni, mesi, giorni, ore	—	A1-A4	Tutti
3.3.2 Pene pecuniarie: ammontare complessivo			
3.2.2.1 Indicazione dell'importo della multa e della valuta, o	—	A1-A4	Tutti
3.2.2.2 Indicazione del numero di aliquote giornaliere e dell'ammontare e della valuta della singola aliquota giornaliera	—	A1-A4	Tutti
3.3.3 Forma dell'esecuzione della pena Indicazione se senza condizionale, con la condizionale o con la condizionale parziale	—	A1-A4	Tutti

RU 1951 Per l'interdizione di esercitare un'attività o il divieto di avere contatti e di
RU 1971 accedere ad aree determinate:

3.4.4.1 Specificazione del contenuto			
3.4.4.1.1 Indicazione se l'interdizione / il divieto è destinata/o a proteggere i minori e altre persone particolarmente vulnerabili o a proteggere i pazienti nel settore sanitario.	—	A1-A4	No
3.4.4.1.2 Contenuto come da dispositivo della sentenza (per i divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate le informazioni su persone protette dal divieto o luoghi che permettono di trarre conclusioni su persone protette sono rese anonime, la chiave di anonimizzazione figura nella vista in linea)	—	A1-A4 (non anonimizzato)	Tutti (anonimizzato)
3.4.4.2 Informazioni sulla durata dell'interdizione / del divieto			
3.4.4.2.1 Durata di riferimento come da dispositivo della sentenza con numero di anni, mesi, settimane, giorni, ore o a vita o durata indefinita	—	A1-A4	Tutti
3.4.4.2.2 Informazioni sull'effetto dell'interdizione / del divieto con la data di inizio validità del divieto (data del passaggio in giudicato) con la data di fine validità del divieto come da dispositivo della sentenza	—	A1-A4	Tutti
3.4.4.2.3 Eventuali indicazioni sui periodi di sospensione dell'interdizione / del divieto secondo l'art. 67c cpv. 2 CP risp. art. 50c cpv. 2 CPM con data di inizio e di fine dell'esecuzione, autorità che iscrive i dati	—	A1 (i periodi di sospensione rilevanti figurano anche nella sezione Informazioni dell'identità principale secondo l'allegato 1 n. 1.4.7.3.2)	No
3.4.4.2.4 Data di un'eventuale ripresa della decorrenza del termine dell'interdizione / del divieto secondo l'art. 67c cpv. 3 CP risp. art. 50c cpv. 3 CPM	X	— (visualizzabile solo tramite la sezione Informazioni dell'identità principale secondo l'allegato 1 n. 1.4.7.3.1)	No

3.4.4.2.5 Data prevista per la fine dell'interdizione / del divieto con la data in cui, tenendo conto di tutte le indicazioni esistenti, l'interdizione / il divieto non è più valida/o o indicazione che la data non può essere calcolata	X	— (visualizzabile tramite la sezione Informazioni dell'identità principale secondo l'allegato I n. 1.4.7.3.3)	Tutti
3.4.4.3 Disposizioni aggiuntive (durante l'interdizione / il divieto) con menzione di eventuale assistenza riabilitativa, accompagnatore, norma di condotta	—	A1-A4	Tutti
3.4.5 Per l'espulsione			
3.4.5.1 Durata come da dispositivo della sentenza a vita o con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni	—	A1-A4	Tutti
3.4.5.2 Inizio			
3.4.5.2.1 Data di partenza da registrare a posteriori (= data effettiva di partenza o, se questa data non è nota, la data di partenza fissata dall'autorità di esecuzione)	—	A1	Tutti
3.4.5.2.2 Indicazione che la data di partenza iscritta non è più rilevante («Nessuna partenza»)	—	A1	Tutti
3.4.5.3 Motivo della partenza specificando se si tratta di espulsione, estradizione, trasferimento per l'esecuzione della sanzione all'estero, partenza volontaria	—	A1	Tutti
3.4.5.4 Data prevista di fine dell'espulsione con data in cui l'espulsione non è più valida o indicazione che la data non può essere calcolata	X	—	Tutti
3.4.5.5 Indicazione se è stata approvata l'eventuale domanda relativa al computo del termine di eliminazione secondo l'art. 30 cpv. 2 lett. n, seconda frase LCaGi	—	— (visualizzabile soltanto dal Servizio del casellario giudiziale)	No
3.5 Motivi per la commisurazione della pena (solo le informazioni che non sono già state registrate come possibile combinazione in VOSTRA)			
3.5.1 Riferimento breve (= abbreviazione usata in VOSTRA per i motivi per la commisurazione della pena)	—	A1-A4	No

3.5.2 Riferimento giuridico (= indicazione del riferimento esatto nell'atto normativo)	—	A1-A4	Tutti
3.5.3 Designazione del motivo per la commisurazione della pena	—	A1-A4	Tutti
3.5.4 Periodo di validità del riferimento giuridico (per rendere visibile la versione dell'articolo e dell'atto a cui si fa riferimento) con data di inizio e fine (se disponibili)	—	A1-A4	No
3.6 Indicazioni complementari sulle pene a cui è assegnata una funzione speciale			
3.6.1 Per la pena complementare o parzialmente complementare:			
3.6.1.1 Indicazione di eventuale pena complementare o parzialmente complementare	—	A1-A4	Tutti
3.6.1.2 Riferimento della SO a cui ci si riferisce (= SO contenente la pena iniziale) con indicazione della data della sentenza, dell'autorità giudicante e del numero dell'incarto o indicazione che questa sentenza non è soggetta all'obbligo d'iscrizione	—	A1-A4	Tutti (senza numero dell'incarto)
3.6.2 Per la pena unica:			
3.6.2.1 Indicazione di pena unica	—	A1-A4	Tutti
3.6.2.2 Riferimento della SO a cui ci si riferisce (= SO contenente la pena iniziale) con indicazione della data della sentenza, dell'autorità giudicante e del numero dell'incarto o indicazione che questa sentenza non è soggetta all'obbligo d'iscrizione	—	A1-A4	Tutti (senza numero dell'incarto)
3.6.2.3 Riferimento delle liberazioni condizionali a cui ci si riferisce (= decisioni successive da cui si può ricavare la pena residua da eseguire) con indicazione della data della decisione, dell'autorità disponente e del numero dell'incarto	—	A1-A4	Tutti (senza numero dell'incarto)
3.7. Detenzione computabile (= il periodo di detenzione indicato nel dispositivo che è già stato scontato e deve essere computato nell'esecuzione della sanzione) con indicazione delle durata (anni, mesi, settimane, giorni, ore)	—	A1-A4	No
4 Copie elettroniche			

4.1 Sentenze originarie svizzere:			
4.1.1 Copie elettroniche della sentenza originaria CH contro adulti	—	A1	— (su richiesta, può essere stampato separatamente per le autorità A1)
4.1.2 ID di sistema, nome del file e data dell'iscrizione	X	A1	No
4.2 In caso di sentenze straniere:			
4.2.1 Copie elettroniche del modulo di comunicazione estero	—	A1-A4	Tutti (come allegato)
4.2.2 ID di sistema, nome del file e data dell'iscrizione	X	A1-A4	No
5. Data prevista per la rimozione della sentenza di riferimento dall'estratto con la data o con l'indicazione che il calcolo non è attualmente possibile o con l'indicazione che l'iscrizione non figurerà più non appena la persona sarà considerata deceduta			
5.1 Probabile data di eliminazione A1	X	—	A1
5.2 Data prevista di rimozione da A2	X	—	A2
5.3 Data prevista di rimozione da A3	X	—	A3
5.4 Data prevista di rimozione da A4	X	—	A4
5.5 Data prevista di rimozione da P	X	—	P
5.6 Data prevista di rimozione da SP	X	—	SP

Allegato 3
(art. 22, 24 lett. c, 45 cpv. 1 e 47)

Dati e relativi campi di dati riguardanti le decisioni successive soggette all’obbligo d’iscrizione e visibili in un profilo di consultazione (senza dati identificativi della persona)

- A1** = i dati figurano nell’estratto 1 per autorità
A1-A4 = i dati figurano negli estratti 1, 2, 3 e 4 per autorità
Tutti = i dati figurano in tutti gli estratti (A1-A4, P e SP)
No = i dati non figurano nell’estratto stampato
X = vero
— = falso

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Dati di decisioni successive (DS)	Dati di sistema generati automaticamente (a partire da altri dati; art. 24 lett. c)	Dati che figurano nella vista in linea degli estratti per autorità (art. 45 cpv. 1)	Dati che figurano nella vista PDF degli estratti (stampati; art. 45 cpv. 1)
1. Informazioni generali contenute in ogni DS			
1.1 Data della decisione	—	A1-A4	Tutti
1.2 Autorità decisionale	—	A1-A4	Tutti
1.3 N. dell’incarto: (usato dall’autorità giudicante per la DS)	—	A1-A4	Tutti
1.4 Designazione della DS	—	A1-A4	Tutti
1.5 Designazione breve della DS (= abbreviazione usata in VOSTRA che si riferisce alla designazione secondo il n. 1.4)	—	A1-A4	Tutti
1.6 Informazioni			

1.6.1 Informazioni sulla prima iscrizione (rif. al primo salvataggio dei dati strutturati per una DS)			
1.6.1.1 Data e ora	X	A1-A4	No
1.6.1.2 Utente responsabile con numero utente, cognome, nome e numero di telefono	X	A1-A4	No
1.6.2 Informazioni sull'ultima modifica (rif. all'ultima modifica di qualsiasi campo di dati in una DS)			
1.6.2.1 Data e ora	X	A1-A4	No
1.6.2.2 Utente responsabile con numero utente, cognome, nome e numero di telefono	X	A1-A4	No
1.7 Copie elettroniche			
1.7.1 Per DS svizzere:			
1.7.1.1 Copia elettronica della DS svizzera contro adulti	—	A1	— (su richiesta, può essere stampato separatamente per le autorità A1)
1.7.1.2 ID di sistema, nome del file e data dell'iscrizione	X	A1	No
1.7.2 Per DS straniere:			
1.7.2.1 Copia elettronica del modulo estero di notifica della DS	—	A1-A4	Tutti (come allegato)
1.7.2.2 ID di sistema, nome del file e data dell'iscrizione	X	A1-A4	No
2. Per DS « Rinuncia a eseguire la pena residua »:			
2.1 Se nella DS è indicata la pena residua: durata della pena residua con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni	—	A1-A4	Tutti
2.2 Se nella DS non è indicata la pena residua: annotare che non sono state trovate informazioni	—	A1-A4	No
3. Per DS « Amnistia »:			

3.1	Indicazione: «L'amnistia comporta il rilascio immediato» (per calcolare la nuova decorrenza del termine secondo l'art. 67c cpv. 3 CP)	—	A1-A4	Tutti
4.	Per DS « Modifica della misura »: (per la revoca e la disposizione contemporanee di misure; non adatta a un'interdizione di esercitare un'attività o a un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate)			
4.1	Designazione della misura revocata	—	A1-A4	Tutti
4.2	Designazione della nuova misura disposta	—	A1-A4	Tutti
4.3	Se del caso, con indicazione: pena residua, nessuna pena residua, non sono state trovate informazioni	—	A1-A4	Tutti (tranne se: «Non sono state trovate informazioni»)
4.4	Se è indicata la pena residua:			
4.4.1	Durata della pena residua con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni	—	A1-A4	Tutti
4.4.2	Effetti sull'esecuzione della pena residua con indicazione: sospensione dell'esecuzione della pena residua a favore di una misura, rinuncia all'esecuzione della pena residua, esecuzione della pena residua, sospensione condizionale della pena residua	—	A1-A4	Tutti
4.4.3	Se viene disposta la sospensione condizionale della pena residua: con le seguenti informazioni sul periodo di prova:			
4.4.3.1	Durata del periodo di prova con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni	—	A1-A4	Tutti
4.4.3.2	Data della notifica della DS (Inizio del periodo di prova)	—	A1-A4	Tutti
4.4.3.3	Fine del periodo di prova	—	A1-A4	Tutti
4.4.3.4	Disposizioni aggiuntive durante il periodo di prova con menzione di eventuale assistenza riabilitativa, accompagnatore, norma di condotta o trattamento ambulatoriale	—	A1-A4	Tutti
5.	Per DS « Modifica delle norme di condotta »:			
5.1	Se applicabile, menzione che la DS non è stata pronunciata in seguito all'insuccesso del periodo di prova	—	A1-A4	Tutti

6.	Per DS « Accompagnatore »: (non vi sono campi aggiuntivi)			
7.	Per DS « Assistenza riabilitativa »:			
7.1	Se applicabile, menzione che la DS non è stata pronunciata in seguito all'insuccesso del periodo di prova	—	A1-A4	Tutti
8.	Per DS « Norme di condotta »:			
8.1	Se applicabile, menzione che la DS non è stata pronunciata in seguito all'insuccesso del periodo di prova	—	A1-A4	Tutti
9.	Per DS « Nuovo divieto »: (si riferisce a un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate)			
9.1	Designazione del nuovo divieto disposto	—	A1-A4	Tutti
9.2	Tutti i campi secondo l'allegato 2 n. 3.4.4	(Cfr. allegato 2 N. 3.4.4)	(Cfr. allegato 2 N. 3.4.4)	(Cfr. allegato 2 N. 3.4.4)
10.	Per DS « Revoca dell'accompagnatore »: (non vi sono campi aggiuntivi)			
11.	Per DS « Revoca dell'assistenza riabilitativa »:			
11.1	Se applicabile, menzione che la DS non è stata pronunciata in seguito all'insuccesso del periodo di prova	—	A1-A4	Tutti
12.	Per DS « Revoca della misura »: (non adatta a un'interdizione di esercitare un'attività o a un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate)			
12.1	Designazione della misura revocata	—	A1-A4	Tutti
12.2	Data del rilascio	—	A1-A4	Tutti
12.3	Indicare se pena residua, nessuna pena residua o informazioni non trovate	—	A1-A4	Tutti (tranne se: «Non sono state trovate informazioni»)
12.4	Se è indicata la pena residua:			

12.4.1 Durata della pena residua con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni	—	A1-A4	Tutti
12.4.2 Effetti sull'esecuzione della pena residua con indicazione: rinuncia all'esecuzione della pena residua, esecuzione della pena residua, sospensione condizionale della pena residua	—	A1-A4	Tutti
12.4.3 Se viene disposta la sospensione condizionale della pena residua: con le seguenti informazioni sul periodo di prova:			
12.4.3.1 Durata del periodo di prova con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni	—	A1-A4	Tutti
12.4.3.2 Data della notifica della DS (Inizio del periodo di prova)	—	A1-A4	Tutti
12.4.3.3 Fine del periodo di prova	—	A1-A4	Tutti
12.4.3.4 Disposizioni aggiuntive durante il periodo di prova con menzione di eventuale assistenza riabilitativa, accompagnatore, norma di condotta o trattamento ambulatoriale	—	A1-A4	Tutti
13. Per DS « Revoca delle norme di condotta »:			
13.1 Se applicabile, menzione che la DS non è stata pronunciata in seguito all'insuccesso del periodo di prova	—	A1-A4	Tutti
14. Per DS « Revoca della sospensione dell'esecuzione dell'espulsione »: (non vi sono campi aggiuntivi)			
15. Per DS « Revoca del divieto »: (si riferisce a un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate)			
15.1 Designazione dell'interdizione / del divieto che deve essere revocata/o	—	A1-A4	Tutti
15.2 Data della revoca (data a partire dalla quale il divieto non ha più effetto)	—	A1-A4	Tutti
16. Per DS: « Sospensione dell'esecuzione dell'espulsione »: (non vi sono campi aggiuntivi)			
17. Per DS « Sospensione dell'esecuzione in favore della misura »: (non vi sono campi aggiuntivi)			

18. Per finta DS « Determinazione straordinaria della fine dell'esecuzione »: (finta DS secondo l'art. 44 per determinare il computo dei termini, nel caso in cui i dati necessari a questo scopo non siano disponibili)			
18.1 Designazione della sanzione a cui si riferisce la fine dell'esecuzione	—	A1-A4	Tutti
18.2 Data di fine dell'esecuzione (di misure stazionarie, di trattamento ambulatoriale, di una pena detentiva dopo la revoca in caso di interdizione / divieto)	—	A1-A4	Tutti
19. Per DS « Liberazione condizionale »: (dall'esecuzione delle pene o delle misure)			
19.1 Indicazione delle sentenze originarie, a cui si riferisce la liberazione condizionale con indicazione della data della sentenza, dell'autorità giudicante e del numero dell'incarto	—	A1-A4	Tutti (senza numero dell'incarto)
19.2 Designazione della sanzione a cui si riferisce la liberazione condizionale	—	A1-A4	Tutti
19.3 Data del rilascio	—	A1-A4	Tutti
19.4 Informazioni sul periodo di prova:			
19.4.1 Durata del periodo di prova con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni	—	A1-A4	Tutti
19.4.2 Data della notifica della DS (Inizio del periodo di prova)	—	A1-A4	Tutti
19.4.3 Fine del periodo di prova	—	A1-A4	Tutti
19.4.4 Disposizioni aggiuntive durante il periodo di prova con menzione di eventuale assistenza riabilitativa, accompagnatore, norma di condotta o trattamento ambulatoriale	—	A1-A4	Tutti
19.5 Indicare se pena residua, nessuna pena residua o informazioni non trovate	—	A1-A4	Tutti (tranne se: «Non sono state trovate informazioni»)
19.6 Se è indicata la pena residua: durata della pena residua con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni	—	A1-A4	Tutti
20. Per DS « Grazia »: (rif. alle sentenze per le quali è prevista una pena più lieve nell'esecuzione)			

20.1 Indicazione delle sentenze originarie, a cui si riferisce la grazia con indicazione della data della sentenza, dell'autorità giudicante e del numero dell'incarto	—	A1-A4	Tutti (senza numero dell'incarto)
20.2 Designazione della pena per cui è stata pronunciata la grazia	—	A1-A4	Tutti
20.3 Designazione della pena più lieve che è eseguita con indicazione delle caratteristiche di cui all'allegato 2 n. 3.1-3.3	—	A1-A4	Tutti
20.4 Indicazione se la grazia porta alla liberazione diretta dall'esecuzione penale (per calcolare la nuova decorrenza del termine secondo l'art. 67c cpv. 3 CP)	—	A1-A4	Tutti
21. Per DS « Liberazione definitiva »:			
21.1 Designazione della sanzione a cui si riferisce la liberazione definitiva	—	A1-A4	Tutti
21.2 Data della liberazione	—	A1-A4	Tutti
21.3 Indicare se pena residua, nessuna pena residua o informazioni non trovate	—	A1-A4	Tutti (tranne se: «Non sono state trovate informazioni»)
21.4 Se è indicata la pena residua:			
21.4.1 Durata della pena residua con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni	—	A1-A4	Tutti
21.4.2 Effetti sull'esecuzione della pena residua con indicazione: rinuncia all'esecuzione della pena residua, esecuzione della pena residua, sospensione condizionale della pena residua	—	A1-A4	Tutti
21.4.3 Se viene disposta la sospensione condizionale della pena residua: con le seguenti informazioni sul periodo di prova:			
21.4.3.1 Durata del periodo di prova con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni	—	A1-A4	Tutti
21.4.3.2 Data della notifica della DS (Inizio del periodo di prova)	—	A1-A4	Tutti
21.4.3.3 Fine del periodo di prova	—	A1-A4	Tutti

21.4.3.4 Disposizioni aggiuntive durante il periodo di prova con menzione di eventuale assistenza riabilitativa, accompagnatore, norma di condotta o trattamento ambulatoriale	—	A1-A4	Tutti
22. Per DS « Dichiarazione di esecutività della sentenza originaria in Svizzera »: (soltanto per sentenze originarie straniere che sono eseguite in Svizzera)			
22.1 Indicazione se è stato pronunciato un adattamento della sanzione per l'esecuzione della sentenza originaria	—	A1-A4	Tutti
22.2 Se la sanzione è stata adattata:			
22.2.1 Designazione della sanzione della sentenza originaria che va adattata	—	A1-A4	Tutti
22.2.2 Contenuto dell'adattamento con designazione della sanzione adattata con indicazione delle sue caratteristiche di cui all'allegato 2 n. 3.3-3.4	—	A1-A4	Tutti
23. Per DS « Diffida »: (DS secondo il diritto previgente; si riferisce all'insuccesso del periodo di prova in caso di sospensione condizionale totale o parziale di una pena o di una misura; non ci sono campi aggiuntivi)			
24. Per DS « Limitazione materiale del divieto »: (si riferisce a un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, con mantenimento del tipo di divieto)			
24.1 Designazione dell'interdizione / del divieto che deve essere limitato	—	A1-A4	Tutti
24.2 Nuova specifica materiale come da dispositivo della sentenza (in caso di divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate, le informazioni riguardanti le persone protette dal divieto o i luoghi che permettono di trarre conclusioni sulle persone protette sono anonimizzate, tuttavia nella vista in linea la chiave di anonimizzazione è in chiaro negli estratti per autorità)	—	A1-A4 (non anonimizzato)	Tutti (anonimizzato)
24.3 Data di entrata in vigore della nuova specifica (di solito la data del passaggio in giudicato della DS)	—	A1-A4	Tutti
25. Per DS « Estensione materiale del divieto »: (si riferisce a un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, con mantenimento del tipo di divieto)			
25.1 Designazione dell'interdizione / del divieto che deve essere esteso	—	A1-A4	Tutti

25.2 Nuova specifica materiale come da dispositivo della sentenza (in caso di divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate, le informazioni riguardanti le persone protette dal divieto o i luoghi che permettono di trarre conclusioni sulle persone protette sono anonimizzate, tuttavia nella vista in linea la chiave di anonimizzazione è in chiaro negli estratti per autorità)	—	A1-A4 (non anonimizzato)	Tutti (anonimizzato)
25.3 Data di entrata in vigore della nuova specifica (di solito la data del passaggio in giudicato della DS)	—	A1-A4	Tutti
26. Per DS « Sospensione condizionale a posteriori della pena residua »:			
26.1 Durata della pena residua con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni	—	A1-A4	Tutti
26.2 Informazioni sul periodo di prova:			
26.2.1 Durata del periodo di prova con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni	—	A1-A4	Tutti
26.2.2 Data della notifica della DS (Inizio del periodo di prova)	—	A1-A4	Tutti
26.2.3 Fine del periodo di prova	—	A1-A4	Tutti
26.2.4 Disposizioni aggiuntive durante il periodo di prova con menzione di eventuale assistenza riabilitativa, accompagnatore, norma di condotta o trattamento ambulatoriale	—	A1-A4	Tutti
27. Per DS « Misura successiva »: (non adatta a un'interdizione di esercitare un'attività o a un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate; cfr. n. 9)			
27.1 Designazione della nuova misura pronunciata	—	A1-A4	Tutti
27.2 Effetti sull'esecuzione della pena residua con menzione di eventuale sospensione dell'esecuzione in favore della misura, rinuncia a eseguire la pena residua, esecuzione della pena residua o se non sono state trovate informazioni	—	A1-A4	Tutti (tranne se: «Non sono state trovate informazioni»)
27.3 Disposizioni aggiuntive con menzione di eventuale assistenza riabilitativa, accompagnatore, norma di condotta	—	A1-A4	Tutti
28. Per DS « Pena successiva secondo l'art. 100^{ter} n. 4 vCP »: ³⁴ (RS 1971/77 ³⁴ ; CP nella versione del 18 marzo 1971 ³⁴)			

28.1 Durata della pena detentiva secondo il diritto previgente senza condizionale con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni	—	A1-A4	Tutti
29. Per DS « Nessuna revoca »: (si riferisce alla rinuncia alla revoca dell'esecuzione di una pena o di una misura con sospensione condizionale totale o parziale nonostante l'insuccesso del periodo di prova)			
29.1 Designazione delle sanzioni a cui si fa riferimento	—	A1-A4	Tutti
30. Per DS « Revoca parziale »: (si riferisce alla revoca parziale dell'esecuzione di una pena o di una misura con sospensione condizionale totale o parziale in seguito all'insuccesso del periodo di prova)			
30.1 Designazione della pena parzialmente revocata	—	A1-A4	Tutti
30.2 Parte della sanzione sospesa con la condizionale: con durata (con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni, ore) o con ammontare (con indicazione dell'importo e della valuta)	—	A1-A4	Tutti
30.3 Indicazione se l'esecuzione della pena è sospesa in favore di una misura con designazione della misura	—	A1-A4	Tutti
31. Per DS « Proroga del periodo di prova »: (si riferisce a eventi che hanno avuto luogo nel corso dell'esecuzione di una pena o di una misura con sospensione condizionale totale o parziale)			
31.1 Designazione della sanzione la cui esecuzione è stata sospesa condizionalmente	—	A1-A4	Tutti
31.2 Informazioni sul periodo di prova prorogato			
31.2.1 Durata della proroga del periodo di prova con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni	—	A1-A4	Tutti
31.2.2 Data della notifica della DS (vale come inizio della proroga se la data è successiva alla fine del precedente periodo di prova)	—	A1-A4	Tutti
31.2.3 Fine della proroga del periodo di prova	—	A1-A4	Tutti
31.2.4 Disposizioni aggiuntive durante la proroga del periodo di prova con menzione di eventuale assistenza riabilitativa, accompagnatore, norma di condotta o trattamento ambulatoriale	—	A1-A4	Tutti
31.3 Se applicabile, menzione che la DS non è stata pronunciata in seguito all'insuccesso del periodo di prova	—	A1-A4	Tutti

32. Per DS « Ammonimento »: (si riferisce all'insuccesso del periodo di prova in caso di sospensione condizionale totale o parziale di una pena o di una misura)			
32.1 Designazione della sanzione a cui si fa riferimento	—	A1-A4	Tutti
33. Per DS « Esecuzione della pena residua »:			
33.1 Se nella DS è indicata la pena residua: durata della pena residua con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni	—	A1-A4	Tutti
33.2 Se nella DS non è indicata la pena residua: annotare che non sono state trovate informazioni	—	A1-A4	No
34. Per DS « Revoca »: (si riferisce alla revoca della sospensione condizionale totale o parziale di una pena o di una misura)			
34.1 Designazione delle sanzioni a cui si fa riferimento	—	A1-A4	Tutti
34.2 Indicare se l'esecuzione della pena è sospesa in favore di una misura con designazione della misura	—	A1-A4	Tutti
34.3 Se applicabile, menzione che la DS non è stata pronunciata in seguito all'insuccesso del periodo di prova	—	A1-A4	Tutti
35. Per DS « Limitazione temporale del divieto » (si riferisce a un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate)			
35.1 Designazione dell'interdizione / del divieto la cui durata deve essere limitata	—	A1-A4	Tutti
35.2 Indicare se sussiste una nuova durata di riferimento o una riduzione della durata dell'interdizione / del divieto	—	A1-A4	Tutti
35.3 Nel caso di una nuova durata di riferimento: durata (con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni) che costituisce la nuova base di calcolo; le proroghe o le limitazioni pronunciate in precedente sono pertanto nulle	—	A1-A4	Tutti
35.4 Nel caso di una riduzione della durata dell'interdizione / del divieto: durata (con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni) che deve essere detratta dalla fine dell'interdizione / del divieto precedentemente calcolata	—	A1-A4	Tutti

36. Per DS « Estensione temporale del divieto »: (si riferisce a un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate)			
36.1 Designazione dell'interdizione / del divieto la cui durata deve essere estesa	—	A1-A4	Tutti
36.2 Durata dell'estensione: durata (con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni), con nota «durata indeterminata» oppure «a vita»	—	A1-A4	Tutti
36.3 Data del passaggio in giudicato della DS (data a partire dalla quale la proroga ha effetto nella misura in cui il divieto è già scaduto prima del passaggio in giudicato)	—	A1-A4	Tutti

Allegato 4
(art. 26, 24 lett. d, 45 cpv. 1 e 47)

Dati e relativi campi di dati riguardanti i procedimenti penali pendenti soggetti all’obbligo d’iscrizione e visibili in un profilo di consultazione (senza dati identificativi dell’imputato)

A1 = i dati figurano nell’estratto 1 per autorità
A2 = i dati figurano nell’estratto 2 per autorità
A4 = i dati figurano nell’estratto 4 per autorità
No = i dati non figurano nell’estratto stampato
X = vero
— = falso

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Dati riguardanti i procedimenti penali pendenti	Dati di sistema generati automaticamente (a partire da altri dati; art. 24 lett. d)	Dati che figurano nella vista in linea degli estratti per autorità (art. 45 cpv. 1)	Dati che figurano nella vista PDF degli estratti (stampati; art. 45 cpv. 1)
1. Informazioni generali			
1.1 Inizio della pendenza del procedimento con la data di apertura dell’istruzione o la data del decreto d’accusa nel caso in cui non sia aperta un’istruzione	—	A1, A2 e A4	A1, A2 e A4
1.2 Autorità che dirige il procedimento	—	A1, A2 e A4	A1, A2 e A4
1.3 N. dell’incarto: (usato per il procedimento penale pendente dall’autorità che dirige il procedimento)	—	A1, A2 e A4	A1, A2 e A4
1.4 Informazioni			
1.4.1 Informazioni sulla prima iscrizione (rif. al primo salvataggio di dati strutturati per un procedimento penale pendente)			
1.4.1.1 Data e ora	X	A1, A2 e A4	No

1.4.1.2 Utente responsabile con numero utente, cognome, nome e numero di telefono	X	A1, A2 e A4	No
1.4.2 Informazioni sull'ultima modifica (rif. all'ultima modifica di un campo di dati di un procedimento penale pendente):			
1.4.2.1 Data e ora	X	A1, A2 e A4	No
1.4.2.2 Utente responsabile con numero utente, cognome, nome e numero di telefono	X	A1, A2 e A4	No
1.4.3 Precedenti direzioni del procedimento: (in caso di cambio della direzione del procedimento dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza)			
1.4.3.1 Designazione della precedente autorità competente	X	A1, A2 e A4	No
1.4.3.2 N. di incarto del procedimento precedente	X	A1, A2 e A4	No
1.4.3.3 Data di registrazione del cambio della direzione del procedimento in VOSTRA	X	A1, A2 e A4	No
2. Informazioni sui reati imputati			
2.1 Informazioni sulla fattispecie iniziale (queste si riferiscono ai singoli reati riconducibili, ad esempio, alla parte speciale del Codice penale)			
2.1.1 Riferimento breve (= abbreviazione usata in VOSTRA per indicare il riferimento giuridico secondo il numero 2.1.2 e velocizzare l'iscrizione dei dati)	—	A1, A2 e A4	No
2.1.2 Riferimento giuridico (= indicazione del riferimento esatto nell'atto normativo)	—	A1, A2 e A4	A1, A2 e A4
2.1.3 Designazione (= descrizione del reato della fattispecie iniziale)	—	A1, A2 e A4	A1, A2 e A4
2.1.4 Periodo di validità del riferimento giuridico (per identificare la versione dell'articolo e dell'atto a cui si fa riferimento) con data di inizio e fine (se disponibili)	—	A1, A2 e A4	No

2.2 Informazioni sulle possibili combinazioni (queste si riferiscono a singole varianti della fattispecie, che possono verificarsi per numerosi reati, come il tentativo, la complicità, la commissione reiterata)			
2.2.1 Riferimento breve (= abbreviazione usata in VOSTRA per indicare il riferimento giuridico secondo il n. 2.2.2 o la designazione secondo il n. 2.2.3 e velocizzare l'iscrizione dei dati)	—	A1, A2 e A4	No
2.2.2 Riferimento giuridico (= indicazione del riferimento esatto nell'atto normativo, se disponibile)	—	A1, A2 e A4	A1, A2 e A4
2.2.3 Designazione (= descrizione dell'atto di questa variante della fattispecie)	—	A1, A2 e A4	A1, A2 e A4
2.2.4 Periodo di validità del riferimento giuridico (per identificare la versione dell'articolo e dell'atto a cui si fa riferimento) con data di inizio e fine (se disponibili)	—	A1, A2 e A4	No
3. Note per la direzione del procedimento con la data dell'ultimo invio dell'avviso ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 lett. b e la data in cui tale avviso deve essere nuovamente inviato	X	A1, A2 e A4	No

Dati e relativi campi di dati riguardanti avvisi di sistema generati automaticamente e visualizzabili dalle autorità che gestiscono VOSTRA per il loro settore di competenza

X = vero
— = falso

Colonna 1	Colonna 2
Dati degli avvisi di sistema generati automaticamente	Dati che figurano nell'avviso
1. Dati comuni a tutti gli avvisi di sistema	
1.1 Categoria di avviso	—
1.2 Titolo dell'avviso	X
1.3 Descrizione del mandato (contiene il motivo dell'avviso e le istruzioni per il destinatario)	X
1.4 Data di creazione dell'avviso con data e orario	X
1.5 Destinatario dell'avviso	
1.5.1 Designazione del destinatario finale dell'avviso, che deve infine effettuare i controlli secondo il mandato di cui al n. 1.3	X
1.5.2 Designazione dell'autorità che gestisce VOSTRA nella cui casella di posta VOSTRA compare l'avviso Per i SERCO: con indicazione del Cantone	—
1.6 Stato di trattamento dell'avviso con indicazione se nuovo o evaso	—
1.7 Utente incaricato del trattamento dell'avviso con numero utente, cognome e nomi	—
1.8 Data di trattamento (data in cui l'avviso è stato visualizzato per la prima volta)	—

1.9 Persona interessata nel caso di avvisi individuali	
1.9.1 ID incarto	X
1.9.2 Attributi principali dell'identità principale secondo l'allegato 1 n. 1.1, escluso numero AVS secondo l'allegato 1 n. 1.1.1	X
1.9.3 Attributi complementari dell'identità principale secondo l'allegato 1 n. 1.2	X
1.9.4 Fonte dei dati dell'identità principale secondo l'allegato 1 n. 1.3	X
1.10 Persone interessate in caso di elenchi con la loro ID incarto secondo l'allegato 1 n. 1.4.1	X
1.11 Numero di pagine dell'avviso	X
1.12 Numero di nuovi avvisi nella casella di posta	—
2. Dati complementari degli avvisi di recidiva (art. 25 cpv. 1 lett. a)	
2.1 Sentenza originaria o decisione successiva in cui è stato disposto il periodo di prova in questione con tutti i dati al riguardo che figurano anche nella vista PDF dell'estratto 1 per autorità, ad eccezione della data di eliminazione (allegato 2 n. 5.1) e delle copie elettroniche (allegato 2 n. 4 e allegato 3 n. 1.7)	X
2.2 Sentenza originaria che contiene la data della perpetrazione che rientra nel periodo di prova dell'oggetto di cui al n. 2.1 con tutti i dati al riguardo che figurano anche nella vista PDF dell'estratto 1 per autorità, ad eccezione della data di eliminazione (allegato 2 n. 5.1) e delle copie elettroniche (allegato 2 n. 4)	X
3. Dati complementari degli avvisi di controllo per la verifica della pendenza di un procedimento penale (art. 25 cpv. 1 lett. b)	
3.1 Procedimenti penali pendenti che devono essere controllati con tutti i dati al riguardo che figurano anche nella vista PDF dell'estratto 1 per autorità	X
3.2 Sezione per la risposta all'autorità competente per l'iscrizione (se la direzione del procedimento non provvede direttamente alle correzioni necessarie in VOSTRA)	X (compilato dalla direzione del procedimento solo dopo aver ricevuto l'avviso)
4. Dati complementari degli avvisi di controllo per la verifica delle misure per cui non è indicata una fine (art. 25 cpv. 1 lett. c) Sentenza originaria con tutte le decisioni successive relative alla pronuncia della misura con tutti i dati al riguardo che figurano anche nella vista PDF dell'estratto 1 per autorità, ad eccezione della data di eliminazione (allegato 2 n. 5.1) e delle copie elettroniche (allegato 2 n. 4 e allegato 3 n. 1.7)	X

5. Dati complementari degli avvisi di controllo per la verifica del decesso di una persona (art. 25 cpv. 1 lett. d)	
5.1 Data di nascita dell'identità principale (allegato 1 n. 1.1.4)	X
5.2 Nazionalità (allegato 1 n. 1.1.6, 1.1.7 e 1.2.4)	X
5.3 Stato di domicilio (allegato 1 n. 1.2.2)	X
5.4 Luogo di domicilio (allegato 1 n. 1.2.3)	X
6. Dati complementari degli avvisi di controllo per correggere i dati identificativi della persona se l'UCC nega l'assegnazione automatica di un numero AVS o la modifica di singoli attributi principali (art. 25 cpv. 1 lett. e) Motivi addotti dall'UCC per negare l'assegnazione o la modifica	X
7. Dati complementari degli avvisi di controllo per l'iscrizione dei periodi d'esecuzione (art. 25 cpv. 1 lett. f)	
7.1 Se l'esecuzione stazionaria della sanzione è stata disposta nella sentenza originaria: indicazione della data della sentenza, dell'autorità giudicante, del numero dell'incarto, della data della notifica e della data di passaggio in giudicato	X
7.2 Se l'esecuzione stazionaria della sanzione è stata disposta in una decisione successiva: con l'indicazione della DS (designazione, data della decisione, autorità giudicante e numero dell'incarto) e la corrispondente sentenza originaria (data della sentenza, autorità giudicante, numero dell'incarto, data della notifica e data del passaggio in giudicato)	X
8. Dati complementari degli avvisi di controllo per l'eliminazione della documentazione relativa a domande concernenti il computo speciale del termine di eliminazione (art. 25 cpv. 1 lett. g) Elenco di tutte le identità precedenti disponibili con attributi della persona secondo l'allegato 1 n. 3.1 e 3.2	X
9. Dati complementari degli avvisi di controllo per l'iscrizione dei dati di esecuzione relativi all'inizio dell'espulsione (art. 25 cpv. 1 lett. h) Elenco delle sentenze originarie con espulsione con indicazione della data della sentenza, dell'autorità giudicante e del numero dell'incarto	X
10. Dati complementari degli avvisi di controllo per la trasmissione delle copie delle sentenze in caso di nuove confische secondo l'art. 61 LCaGi (art. 25 cpv. 1 lett. i) Elenco delle sentenze originarie con nuove confische con indicazione della data della sentenza, dell'autorità giudicante e del numero dell'incarto	X

11. Dati complementari degli avvisi di controllo per la correzione delle sentenze originarie senza regola per il computo del termine di eliminazione (art. 25 cpv. 1 lett. j) Elenco di tutte le sentenze originarie per cui non è stata programmata una regola per il computo del termine di eliminazione con indicazione della data della sentenza, dell'autorità giudicante e del numero dell'incarto	X
12. Dati complementari degli avvisi di controllo per l'iscrizione a posteriori delle copie soggette all'obbligo di iscrizione mancanti (art. 25 cpv. 1 lett. k)	
12.1 Elenco di tutte le sentenze originarie di un'autorità giudicante iscritte senza le copie soggette all'obbligo di iscrizione con indicazione della data della sentenza, dell'autorità giudicante e del numero dell'incarto	X
12.2 Elenco di tutte le decisioni successive di un'autorità giudicante iscritte senza le copie soggette all'obbligo di iscrizione con data della decisione, autorità giudicante e numero dell'incarto della decisione successiva nonché data della sentenza e numero dell'incarto della rispettiva sentenza originaria	X
13. Dati complementari degli avvisi di controllo per la determinazione di un possibile insuccesso del periodo di prova secondo l'art. 40 cpv. 3 lett. c LCaGi per sentenze che prevedono una multa (art. 25 cpv. 1 lett. l) Elenco di tutte le sentenze originarie straniere i cui reati devono essere trasposti nel diritto svizzero con indicazione della data della sentenza, dell'autorità giudicante e del numero dell'incarto	X
14. Dati complementari degli avvisi di controllo per la verifica delle condizioni per l'iscrizione secondo l'art. 40 cpv. 1 lett. b LCaGi (art. 25 cpv. 1 lett. m und n) Elenco di tutte le sentenze originarie che soddisfano i criteri di selezione con indicazione della data della sentenza, dell'autorità giudicante e del numero dell'incarto	X

Dati e relativi campi di dati riguardanti consultazioni verbalizzate automaticamente secondo l'articolo 25 LCaGi

X = vero
— = falso

Colonna 1	Colonna 2
Dati iscritti in VOSTRA durante consultazioni verbalizzate automaticamente	Dati visibili alle persone interessate quando si esercita il diritto di accesso secondo l'art. 57 LCaGi
1. Autorità a nome della quale è stata effettuata la consultazione con designazione e ID dell'autorità	X
2. Utente che ha effettuato la consultazione	
2.1 Numero utente	X
2.2 Cognome, nomi e numero di telefono	—
3. Scopo della consultazione selezionato	X
4. Se del caso, contesto della consultazione inserito come testo libero	X
5. Data e ora della consultazione	
5.1 Per gli utenti che operano per autorità che gestiscono VOSTRA: data e ora della prima iscrizione dei dati penali (rif. al primo salvataggio di un oggetto registrato completamente) oppure data e ora della creazione dell'estratto per un'altra autorità (rif. alla creazione dell'estratto in PDF a nome di un'altra autorità)	X
5.2 Per gli utenti che non operano per autorità che gestiscono VOSTRA: data e ora della prima visualizzazione dei dati penali	X
6. Attributi principali secondo l'allegato 1 n. 1.1.1-1.1.4 e ID incarto della persona cercata, disponibili al momento della consultazione secondo il n. 5	X

7. Dati penali disponibili al momento della consultazione secondo il n. 5 che figurerebbero anche nella vista PDF corrispondente al profilo di consultazione dell'autorità richiedente	X
--	---

Dati e relativi campi di dati riguardanti le richieste in linea di estratti di un casellario giudiziale estero

Dati iscritti e trattati in VOSTRA riguardanti le richieste in linea di estratti di un casellario giudiziale estero	
1.	Informazioni sul contesto della richiesta
1.1	Autorità che richiede l'estratto
1.2	Collaboratore competente dell'autorità che richiede l'estratto con cognome, nomi, numero di telefono e indirizzo e-mail
1.3	Numero di incarto del procedimento per il quale sono richiesti i dati del casellario giudiziale estero
1.4	Scopo della richiesta
1.5	Informazioni complementari se la richiesta riguarda una causa penale
1.5.1	Informazioni sul reato con riferimento giuridico e designazione della fattispecie
1.5.2	Luogo del reato
2.	Informazioni sullo Stato destinatario della richiesta di estratto del casellario giudiziale
2.1	Designazione dello Stato desiderato
2.2	Informazioni aggiuntive specifiche richieste per lo Stato destinatario
3.	Informazioni identificative della persona per cui è richiesto un estratto (i dati esistenti in UPI o VOSTRA sono ripresi automaticamente)
3.1	Attributi principali secondo l'allegato 1 n. 1.1, escluso numero AVS secondo l'allegato 1 n. 1.1.1
3.2	Stato di domicilio
3.3	Se la persona è già iscritta in VOSTRA:
3.3.1	ID incarto secondo l'allegato 1 n. 1.4.1

3.3.2 Attributi personali delle false identità secondo l'allegato 1 n. 5.1	
4.	Informazioni sulle possibilità di richiedere l'estratto (a seconda del tipo di autorità, dello scopo e dello Stato)
4.1	Indicazione che la richiesta è possibile (perché lo Stato destinatario ha già fornito estratti per lo scopo desiderato)
4.2	Indicazione che le possibilità di richiesta non sono chiare (perché non è mai stata fatta alcuna richiesta)
4.3	Indicazione che la richiesta non è possibile, con indicazione del periodo di attesa secondo l'art. 51 cpv. 2 (perché le richieste precedenti non hanno avuto successo)
5.	Dati che documentano l'ulteriore trattamento da parte del Servizio del casellario giudiziale
5.1	Data della richiesta da parte dell'autorità
5.2	Stato di trattamento con data del cambiamento di stato
5.2.1	Data di apertura della richiesta
5.2.2	Data di spedizione della richiesta allo Stato destinatario
5.2.3	Data in cui è stato inviato un promemoria all'autorità estera competente per sollecitare una risposta
5.2.4	Data in cui la richiesta è stata annullata
5.2.5	Data in cui la risposta è stata ricevuta e trasmessa
5.3	Indicazione se il Servizio del casellario giudiziale ha ricevuto un estratto
5.4	Richiesta inviata all'estero (come file Word)

Dati e relativi campi di dati riguardanti la richiesta di estratti per privati ed estratti specifici per privati

X = vero
— = falso

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Dati della richiesta secondo l'art. 27 LCaGi	Dati salvati nella banca dati ausiliaria «CREX»	Dati salvati in VOSTRA
1. Dati necessari all'identificazione e alla localizzazione del richiedente		
1.1 Numero AVS	X	X
1.2 Cognome	X	X
1.3 Nome/i	X	X
1.4 Data di nascita	X	X
1.5 Nazionalità	X	X
1.6 Cognome da celibe/nubile	X	—
1.7 Cognome della madre	X	X
1.8 Nomi della madre	X	X
1.9 Cognome del padre	X	X
1.10 Nomi del padre	X	X
1.11 Per i cittadini svizzeri: luoghi di attinenza	X	X
1.12 Indirizzo e-mail	X	—
1.13 Numero telefonico	X	—

1.14 Indirizzo di domicilio	X	X (in mancanza di un indirizzo di consegna)
1.15 Indirizzo di consegna	X	X
1.16 Documento d'identità (documento fornito in copia con la richiesta via Internet o presentato allo sportello dell'ufficio postale)		
1.16.1 Numero del documento di identità	X	—
1.16.2 Tipo di documento di identità con indicazione: «passaporto svizzero», «carta d'identità svizzera», «passaporto straniero», «carta d'identità straniera», «libretto per stranieri», «apolide»	X	—
2. Dati relativi alla richiesta e alla relativa procedura		
2.1 Numero di transazione generato automaticamente	X	X
2.2 Data e ora della richiesta	X	—
2.3 Data e ora della stampa del modulo di richiesta da parte del richiedente	X	—
2.4 In caso di richiesta all'ufficio postale: ufficio postale, sportello, impiegato che ha trattato la richiesta	X	—
2.5 Stato della richiesta: indicazione se la richiesta è stata iscritta completamente	X	—
2.6 Numero di estratti richiesti	X	—
2.7 Modalità di richiesta: indicazione se con o senza firma digitale	X	X
2.8 Lingua dell'estratto	X	—
2.9 Tipo di estratto: estratto per privati o estratto specifico per privati	X	—
2.10 Informazioni su grande cliente (per richieste in linea fatturate mensilmente)		
2.10.1 Designazione e sigla del grande cliente per la fatturazione	X	X
2.10.2 Designazione e sigla dell'unità del grande cliente per la consegna degli estratti	X	—

2.10.3 Link web che consente al grande cliente di effettuare richieste in linea (assegnazione automatica)	X	—
2.10.4 Password che consente al grande cliente l'iscrizione delle richieste in linea	X	—
2.10.5 Modalità di consegna dell'estratto: indicazione «cartaceo» o «digitale»	X	—
2.10.6 Per la consegna dell'estratto in formato cartaceo:		
2.10.6.1 Indicazione se è possibile ordinare più di 1 estratto per persona	X	—
2.10.6.2 Indicazione se l'estratto deve essere autenticato	X	—
2.10.6.3 Indirizzo di consegna del grande cliente	X	—
2.10.7 Indicare se deve essere registrato l'indirizzo della persona per la quale viene ordinato l'estratto	X	—
2.10.8 Per la consegna dell'estratto in formato digitale:		
2.10.8.1 Indirizzo e-mail a cui consegnare l'estratto	X	—
2.10.8.2 Password (crittografata) con cui il grande cliente può recuperare gli estratti	X	—
2.10.9 Dati di contatto del grande cliente (per la corrispondenza interna in caso di domande)		
2.10.9.1 Indirizzo postale	X	—
2.10.9.1 Indirizzo e-mail	X	—
2.10.10 Dati di contatto dei collaboratori autorizzati a vistare le ordinazioni del grande cliente con indicazione dell'unità organizzativa competente nonché di cognome, nomi, numero di telefono e indirizzo email del collaboratore competente	X	—
2.10.11 Lingua di corrispondenza per l'elenco di fatturazione secondo il n. 4.9	—	X
3. Dati relativi al trattamento dei mandati dopo la ricezione		
3.1 Stato del mandato		
3.1.1 Indicazione che il modulo di richiesta non è ancora arrivato («in attesa»)	X	—
3.1.2 Indicazione che il modulo di richiesta è arrivato e che è stato controllato («ricevuto»)	X	—
3.1.3 Indicazione che l'estratto è stato trasmesso per l'autenticazione («autenticazione»)	X	—

3.1.4	Indicazione che il modulo di richiesta è stato restituito per il completamento («rispedizione»)	X	—
3.1.5	Indicazione che l'estratto è stato trattato e consegnato («inviato»)	X	—
3.2	Data e ora della registrazione elettronica del ricevimento da parte del Servizio del casellario giudiziale	X	—
3.3	Commento del supporto (campo di testo libero)	X	—
3.4	In caso di rispedizione:		
3.4.1	Motivo della rispedizione		
3.4.1.1	La copia della carta d'identità manca oppure è incompleta o illeggibile	X	—
3.4.1.2	Manca il cognome da nubile/celibe	X	—
3.4.1.3	Mancano il cognome e/o i nomi dei genitori	X	—
3.4.1.4	Manca la firma del richiedente o della persona per la quale è ordinato l'estratto	X	—
3.4.1.5	Manca il visto o il timbro del destinatario della fattura mensile	X	—
3.4.1.6	La firma digitale manca o non è stata accettata	X	—
3.4.1.7	Soltanto per estratto specifico per privati: manca la conferma del datore di lavoro	X	—
3.4.1.8	Soltanto per estratto specifico per privati: la conferma del datore di lavoro non è stata firmata	X	—
3.4.1.9	Soltanto per estratto specifico per privati: il datore di lavoro non è autorizzato	X	—
3.4.2	Data e ora della rispedizione	X	—
3.5	In caso di autenticazione:		
3.5.1	Indicazione dello Stato per il quale l'estratto deve essere autenticato	X	X
3.5.2	Data e ora di trasmissione dell'estratto per l'autenticazione	X	—
3.5.3	Foglio d'accompagnamento per la Cancelleria federale	X	—
3.6	Informazioni tecniche di supporto generate automaticamente per il trattamento della richiesta	X	—
3.7	Utente che ha eseguito l'ultimo controllo di correttezza dell'estratto nel corso del trattamento individuale con numero utente	—	X

4. Dati relativi al pagamento degli emolumenti		
4.1 Costo degli estratti richiesti (esclusi i costi di cui ai n. 4.2 e 4.3)	X	—
4.2 Spese di autenticazione	X	—
4.3 Spese di spedizione	X	—
4.4 Modalità di pagamento		
4.4.1 Pagamento in linea con indicazione del mezzo di pagamento usato	X	—
4.4.2 Soltanto per grandi clienti: fattura mensile	X	—
4.4.3 Sportello postale	X	—
4.5 Stato del pagamento con indicazione «pagato», «non pagato», «annullato»	X	—
4.6 Numero di transazione del pagamento	X	—
4.7 Data e ora di completamento dell'operazione di pagamento	X	—
4.8 Informazioni sul rimborso	X	—
4.9 Fatturazione per grandi clienti		
4.9.1 Designazione e sigla del grande cliente secondo il n. 2.10.1	—	X
4.9.2 Periodo di fatturazione con indicazione di mese e anno	—	X
4.9.3 Data della stampa o della firma dell'estratto secondo il n. 5.11	—	X
4.9.4 Numero di estratti ordinati per richiedente secondo il n. 2.6	—	X
4.9.5 Numero di estratti ordinati per grande cliente	—	X
4.9.6 Cognome, nomi e data di nascita del richiedente secondo i n. 1.2–1.4	—	X
4.9.7 Numero di fattura (assegnato automaticamente)	—	X
5. Dati relativi alla spedizione degli estratti		

5.1 Data prevista per la spedizione dell'estratto (comunicata automaticamente al richiedente in base al tempo di elaborazione indicato)	X	—
5.2 Data di spedizione	X	—
5.3 Modalità di consegna dell'estratto		
5.3.1 Cartaceo	X	X
5.3.2 Raccomandata	X	X
5.3.3 Corriere internazionale	X	X
5.3.4 Digitale	X	X
5.4 Stato di consegna dell'estratto digitale con indicazione se l'estratto è «pronto» per essere ritirato o se è già stato «ritirato»	X	—
5.5 In caso di richiamo di un estratto digitale: data e ora del richiamo	X	—
5.6 Per la consegna tramite corriere internazionale:		
5.6.1 numero di consegna generato automaticamente	X	—
5.6.2 indicazione del corriere	X	X
5.7 Per la consegna tramite raccomandata: numero della raccomandata	X	—
5.8 Data e ora della spedizione per gli estratti autentici	X	—
5.9 Per la consegna digitale: indirizzo digitale di consegna	X	—
5.10 Numero dell'estratto	—	X
5.11 Data della stampa o della firma	—	X
5.12 Tipo di estratto con indicazione se i dati penali figurano o non figurano	—	X
5.13 Stato del trattamento con indicazione: «pronto per la stampa», «stampa effettuata», «stampa annullata»	—	X

5.14 Copia PDF dell'estratto per privati o specifico per privati compresi eventuali fogli di accompagnamento per la consegna di un estratto certificato, consegnato per corriere o firmato digitalmente o per chiarire se le infrazioni di una sentenza straniera contenute nel modulo di comunicazione estero ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LCaGi devono essere trasposte nel diritto svizzero.	—	X
6. Dati relativi all'attestazione del datore di lavoro, dell'organizzazione o dell'autorità competente per l'autorizzazione in caso di richiesta di estratti specifici per privati (spiegazioni secondo l'art. 55 cpv. 4 LCaGi)		
6.1 Richiedente (persona interessata) con cognome, nomi e data di nascita	X	— (cfr. n. 1.2-1.4)
6.2 Designazione del datore di lavoro, dell'organizzazione o dell'autorità competente per l'autorizzazione	X	X
6.3 Referente in seno al datore di lavoro, all'organizzazione o all'autorità competente per l'autorizzazione		
6.3.1 Cognome e nomi	X	X
6.3.2 Funzione nella struttura organizzativa	X	—
6.3.3 Indirizzo e-mail	X	—
6.3.4 Numero telefonico	X	—
6.4 Data dell'attestazione	X	—
6.5 Descrizione dell'attività del privato, per cui può essere richiesto un estratto specifico per privati secondo l'art. 55 cpv. 1 e 1 ^{bis} LCaGi	X	—
6.6 Numero di transazione dell'attestazione	X	—

Diritti di trattamento dei dati identificativi della persona

Tutte = consentito a tutte le autorità (con diritto di iscrizione per le identità)
UFG = riservato al Servizio del casellario giudiziale presso l'Ufficio federale di giustizia
AI = riservato alle autorità autorizzate a iscrivere i dati (con diritto di iscrizione per le identità)
AI+UFG = riservato alle autorità autorizzate a iscrivere i dati (con diritto di iscrizione per le identità) e al Servizio del casellario giudiziale presso l'Ufficio federale di giustizia
N = nessuno
AS = automatismo di sistema (l'iscrizione o la modifica avvengono automaticamente)
— = questo caso non esiste

1. Casistica per identità principale	Iscrizione	Modifica	Eliminazione
1.1 Attributi principali con numero AVS e «fonte UPI»	<i>Tutte</i>	<i>AS</i>	<i>N, se vi sono dati penali Tutte, se non vi sono dati penali</i>
1.2 Attributi principali senza numero AVS (prima del processo di assegnazione dello stesso)	<i>Tutte</i>	—	—
1.3 Attributi principali senza numero AVS (durante il processo di assegnazione dello stesso, con stato «assegnazione richiesta»)	—	<i>UFG</i>	<i>UFG, se non vi sono dati penali</i>
1.4 Attributi principali senza numero AVS (al termine del processo di assegnazione non riuscito del numero AVS, con stato «assegnazione negata»)	—	<i>UFG</i>	<i>UFG, se non vi sono dati penali</i>
1.5 Attributi principali con numero AVS e «fonte VOSTRA»	<i>Tutte</i>	<i>UFG</i>	<i>N, se vi sono dati penali Tutte, se non vi sono dati penali</i>
1.6 Attributi complementari	<i>Tutte</i>	<i>Tutte</i>	<i>Tutte</i>
1.7 Fonte dei dati assegnata automaticamente	<i>AS</i>	<i>N</i>	<i>N</i>
1.8 Fonte dei dati assegnata manualmente	<i>Tutte</i>	<i>Tutte</i>	<i>Tutte</i>
2. Casistica per nota ad uso interno	Iscrizione	Modifica	Eliminazione
2.1 Nota standard (se non ci sono note complementari)	<i>Tutte</i>	<i>AI+UFG</i>	<i>AI+UFG</i>
2.2 Nota standard (se ci sono note complementari)	—	<i>UFG</i>	<i>N</i>
2.3 Soltanto note complementari (se non ci sono note standard)	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>
2.4 Soltanto note complementari (se ci sono note standard)	<i>UFG</i>	<i>UFG</i>	<i>UFG</i>
2.5 Nota ad uso interno completa	<i>UFG</i>	<i>UFG</i>	<i>UFG</i>
3. Casistica per identità precedente	Iscrizione	Modifica	Eliminazione
3.1 Attributi dell'identità precedente (se non si tratta di un'identità principale modificata in seguito a confronto con UPI)	<i>Tutte</i>	<i>AI</i>	<i>AI</i>
3.2 Attributi dell'identità precedente (se si tratta di un'identità principale modificata in seguito a confronto con UPI)	<i>AS</i>	<i>UFG</i>	<i>UFG</i>
3.3 Fonte dei dati assegnata automaticamente	<i>AS</i>	<i>N</i>	<i>N</i>
3.4 Fonte dei dati assegnata manualmente	<i>Tutte</i>	<i>Tutte</i>	<i>Tutte</i>
4. Casistica per identità secondaria	Iscrizione	Modifica	Eliminazione

4.1 Attributi dell'identità secondaria	<i>Tutte</i>	<i>AI</i>	<i>AI</i>
4.2 Fonte dei dati assegnata automaticamente	<i>AS</i>	<i>N</i>	<i>N</i>
4.3 Fonte dei dati assegnata manualmente	<i>Tutte</i>	<i>Tutte</i>	<i>Tutte</i>
5. Casistica per false identità	Iscrizione	Modifica	Eliminazione
5.1 Attributi delle false identità	<i>Tutte</i>	<i>AI</i>	<i>AI</i>
5.2 Fonte dei dati assegnata automaticamente	<i>AS</i>	<i>N</i>	<i>N</i>
5.3 Fonte dei dati assegnata manualmente	<i>Tutte</i>	<i>Tutte</i>	<i>Tutte</i>

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L'ordinanza del 29 settembre 2006³⁵ sul casellario giudiziale è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 4 marzo 2011³⁶ sui controlli di sicurezza relativi alle persone

Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a

¹ Per l'adempimento dei suoi compiti, il servizio specializzato CSP DDPS ha direttamente accesso mediante una procedura di richiamo, nella misura stabilita dalle pertinenti leggi e ordinanze concernenti i registri, ai registri e alle banche dati seguenti:

- a. casellario giudiziale informatizzato VOSTRA secondo la legge del 17 giugno 2016³⁷ sul casellario giudiziale;

2. Ordinanza del 24 ottobre 2007³⁸ sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 8 cpv. 1 lett. i

¹ Gli emolumenti cantonali massimi relativi ad autorizzazioni previste dal diritto degli stranieri ammontano a:

- | | |
|---|-----|
| | CHF |
| i. per la richiesta di un estratto del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA o di un casellario giudiziale estero | 25 |

³⁵ RS 331

³⁶ RS 120.4

³⁷ RS ...

³⁸ RS 142.209

3. Ordinanza del 20 settembre 2002³⁹ sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri

Art. 15 cpv. 1 lett. a

¹ Per la verifica della buona reputazione, oltre a poter disporre un controllo di sicurezza relativo alle persone, l'Ufficio federale può chiedere alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 6a capoversi 1 e 2 LDI, o ai rispettivi organi, di presentare in particolare i seguenti documenti:

- a. l'estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;

4. Ordinanza del 24 ottobre 2007⁴⁰ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

Art. 72b cpv. 1 lett. a

¹ Come prova della buona reputazione del centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno biometrica, la SEM può esigere, oltre al controllo di sicurezza delle persone, che le persone fisiche o giuridiche o i loro organi forniscano, conformemente all'articolo 41b LStrI, segnatamente i documenti seguenti:

- a. l'estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;

5. Ordinanza del 5 luglio 2006⁴¹ sugli emolumenti per le prestazioni dell'Ufficio federale di giustizia

Art. 1 cpv. 2 lett. c

² La presente ordinanza non si applica alle decisioni e alle prestazioni:

- c. del Servizio del casellario giudiziale del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;

6. Ordinanza del 12 febbraio 2020⁴² sugli appalti pubblici

Allegato 3 n. 17

- 17. estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA dei quadri dirigenziali e delle persone cui si prevede di affidare la responsabilità dell'esecuzione della commessa messa a concorso.

³⁹ RS 143.11

⁴⁰ RS 142.201

⁴¹ RS 172.041.14

⁴² RS 172.056.11

7. Ordinanza del 17 novembre 1999⁴³ sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia

Art. 8 cpv. 1 lett. d

¹ L'UFG dirige tra l'altro:

- d. insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni, il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.

8. Ordinanza del 29 giugno 2011⁴⁴ sull'adozione

Art. 5 cpv. 6, primo periodo

⁶ Ai fini dell'accertamento secondo il capoverso 2 lettera d numero 3, l'autorità cantonale richiede un estratto 2 per autorità del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. ...

9. Ordinanza del 19 ottobre 1977⁴⁵ sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione

Art. 7

L'autorità deve indagare sulle circostanze in maniera adeguata, soprattutto con visite in casa e, se necessario, facendo ricorso a periti. Per verificare la buona reputazione dei genitori affilianti ottiene un estratto 2 per autorità del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. Può richiedere un estratto per privati da VOSTRA ad altre persone che vivono nella stessa economia domestica.

Art. 10 cpv. 2

¹ L'esperto accerta che siano adempiute le premesse per la continuazione del rapporto di affiliazione. In particolare, per verificare la buona reputazione dei genitori affilianti ottiene un estratto 2 per autorità del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. Può richiedere un estratto per privati da VOSTRA ad altre persone che vivono nella stessa economia domestica. Consiglia i genitori affilianti in caso di necessità.

Art. 12 cpv. 2

² Alla vigilanza dell'autorità sono applicabili analogicamente le disposizioni sull'accoglimento in una famiglia (art. 5, 7 e 10).

⁴³ RS 172.213.1

⁴⁴ RS 211.221.36

⁴⁵ RS 211.222.338

Art. 14 cpv. 1 lett. c

² L'istanza deve contenere tutte le informazioni utili, ma almeno i dati seguenti:

- c. generalità e formazione del direttore e dei collaboratori;

Art. 15 cpv. 2

² Prima di rilasciare l'autorizzazione, l'autorità esamina in modo adeguato, in particolare con sopralluoghi, colloqui, informandosi e, se necessario, facendo ricorso a periti, se siano adempiute le premesse. Per verificare la buona reputazione del direttore e di tutti i collaboratori ottiene un estratto 2 per autorità del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.

Art. 17, rubrica e cpv. 3

Tenuta delle liste

³ La direzione o l'organismo da cui dipende l'istituto deve consegnare annualmente all'autorità di vigilanza una lista contenente le generalità del direttore e dei collaboratori.

Art. 18 cpv. 1 e 4

¹ Il direttore e, se del caso, l'organismo da cui dipende l'istituto, devono comunicare tempestivamente all'autorità previste modificazioni rilevanti dell'organizzazione, delle attrezzature o dell'attività dell'istituto, soprattutto l'assunzione di nuovi collaboratori nonché l'ampliamento, il trasferimento o la chiusura dell'esercizio.

⁴ Per verificare la buona reputazione dei nuovi dipendenti, l'autorità ottiene un estratto 2 per autorità.

Art. 19 cpv. 4

⁴ L'autorità verifica annualmente la buona reputazione delle persone elencate nella lista consegnata dall'istituto ai sensi dell'articolo 17 capoverso 3 e ottiene a tal fine un estratto 2 per autorità del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.

Art. 20b cpv. 1 lett. b e c nonché 3

¹ La comunicazione dei fornitori deve contenere almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:

- b. generalità delle persone preposte alla gestione e generalità e qualifiche professionali delle persone incaricate di offrire servizi;
- c. *abrogata*

³ Per verificare la buona reputazione delle persone preposte alla gestione e delle persone incaricate di offrire servizi, alla ricezione della comunicazione, l'autorità ottiene un estratto 2 per autorità del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.

Art. 20c cpv. 2 lett. b e 3

² Devono essere comunicati in particolare:

- b. sostituzioni delle persone preposte alla gestione e delle persone incaricate di offrire servizi;

³ L'autorità verifica le comunicazioni e, in caso di modifiche secondo il capoverso 2 lettera b, ottiene un estratto 2 per autorità del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.

Art. 20d cpv. 3a

^{3a} I fornitori tengono inoltre una lista con le generalità delle persone preposte alla gestione e delle persone incaricate di offrire servizi.

Art. 20e cpv. 3

³ L'autorità verifica annualmente la buona reputazione delle persone elencate nella lista consegnata ai sensi dell'articolo 20d capoverso 3a e a tal fine ottiene un estratto 2 per autorità del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.

10. Ordinanza del 21 maggio 2008⁴⁶ sugli ingegneri geometri

Art. 17 lett. c

Nel registro degli ingegneri geometri (registro dei geometri) possono essere iscritte le persone che:

- c. non sono state oggetto di una condanna penale per reati che figurano nell'estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA e sono incompatibili con l'esercizio della professione di geometra; e

Art. 18 cpv. 2 lett. c

² Alla domanda devono essere allegati i documenti seguenti:

- c. un estratto per privati attuale del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;

11. Ordinanza del 10 novembre 1999⁴⁷ concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all'estero

Art. 5 cpv. 3 lett. a

³ Alla domanda d'autorizzazione vanno acclusi:

- a. l'estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA della persona richiedente e delle persone responsabili della mediazione;

⁴⁶ RS 211.432.261

⁴⁷ RS 221.218.2

Art. 6 lett. b

L'autorizzazione è rilasciata se:

- b. la domanda di autorizzazione e i documenti acclusi, in particolare gli estratti per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, permettono di ritenere che la mediazione sarà esercitata con cura e conformemente al diritto;

12. Ordinanza del 24 ottobre 1979⁴⁸ concernente la giustizia penale militare

Art. 60 cpv. 2 lett. b n. 1

² Il dispositivo della sentenza è comunicato ai seguenti organi:

- b. immediatamente dopo che la sentenza ha acquisito forza di cosa giudicata:
 - 1. al Servizio di coordinamento della giustizia militare per l'iscrizione nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA,

13. Ordinanza del 3 dicembre 2004⁴⁹ sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse

Art. 2a lett. d

Alla richiesta di riconoscimento devono essere allegati i documenti seguenti:

- d. l'estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA e l'estratto dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti concernente i membri della direzione;

14. Ordinanza del 15 ottobre 2008⁵⁰ sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell'Ufficio federale di polizia

Art. 7 cpv. 1 lett. h

¹ Fedpol può, nell'ambito dell'assistenza amministrativa, trasmettere su richiesta le informazioni registrate nell'IPAS alle seguenti autorità, a condizione che tali dati siano necessari per l'adempimento dei loro compiti legali:

- h. il Servizio del casellario giudiziale dell'Ufficio federale di giustizia per l'identificazione di persone registrate nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA qualora si sospetti un errore nel collegamento dei dati;

⁴⁸ RS 322.2

⁴⁹ RS 363.1

⁵⁰ RS 361.2

15. Ordinanza del 6 dicembre 2013⁵¹ sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica

Art. 17 Cancellazione di dati segnaletici esteri

I dati segnaletici esteri sono cancellati 30 anni dopo la registrazione in IPAS, se non sono già stati cancellati in virtù degli articoli 16–19 della legge del 20 giugno 2003⁵² sui profili del DNA.

Art. 19–21

Abrogati

16. Ordinanza del 12 ottobre 2016⁵³ sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport

Art. 5 cpv. 3 lett. a

³ I seguenti dati sono conservati per le seguenti durate abbreviate:

- a. dati penali, se necessari per motivare una decisione di rilascio, sospensione o revoca di un riconoscimento di quadro «G+S» e sempre che non figurino più nell'estratto 2 per autorità del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA: fino a quando la persona interessata ne richiede la distruzione;

17. Ordinanza del 30 giugno 1993⁵⁴ sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali

Allegato n. 88

Organo di rilevazione:

Ufficio federale di statistica

Oggetto della rilevazione:

Sentenze originarie e decisioni successive passate in giudicato iscritte nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA pronunciate nei confronti di persone con più di 18 anni; codici d'identificazione, caratteristiche socio-demografiche, reati e sanzioni

⁵¹ RS 361.3

⁵² RS 363

⁵³ RS 415.11

⁵⁴ RS 431.012.1

Tipo e metodo di rilevazione:

Tutte le sentenze originarie e le decisioni successive iscritte in VOSTRA; collegamento con i dati della statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), unicamente per integrare uno statuto di soggiorno mancante.

18. Ordinanza del 22 novembre 2017⁵⁵ concernente l'obbligo di prestare servizio militare

Art. 22 cpv. 3 lett. c n. 2

³ La persona che presenta una domanda deve:

c. allegare i documenti seguenti:

2. un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA aggiornato,

19. Ordinanza del 2 luglio 2008⁵⁶ sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Negli articoli 18 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3, l'espressione «estratto del casellario giudiziale svizzero» è sostituita da «estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA».

Art. 11 cpv. 3 lett. b

Abrogata

Art. 12 cpv. 3 lett. a

Abrogata

Art. 13d cpv. 2 lett. a

Abrogata

Art. 13h cpv. 2 lett. a

Abrogata

⁵⁵ RS 512.21

⁵⁶ RS 514.541

Art. 15 cpv. 2 lett. a

Abrogata

Art. 28 cpv. 1 lett. a

Abrogata

Art. 35 cpv. 2 lett. a

Abrogata

Art. 39 cpv. 1 lett. b

Abrogata

Art. 46 cpv. 3 lett. a

Abrogata

Art. 48 cpv. 1 lett. a

Abrogata

20. Ordinanza del 27 ottobre 1976⁵⁷ sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Art. 11b cpv. 2

² L'autorità cantonale può richiedere un estratto 3 per autorità del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA e, in caso di dubbio, un certificato di buona condotta rilasciato dalla polizia.

21. Ordinanza del 2 settembre 2015⁵⁸ concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Art. 2, primo periodo

Per comprovare l'affidabilità, occorre presentare un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA del gestore dei trasporti. ...

⁵⁷ RS 741.51

⁵⁸ RS 744.103

22. Ordinanza d'esecuzione del 6 luglio 1951⁵⁹ della legge federale sulle imprese filoviarie

Art. 17 cpv. 3

³ La licenza di condurre per filobus costituisce una categoria particolare di licenza di condurre. Può essere rilasciata soltanto a conducenti che hanno compiuto l'età di 21 anni, che adempiono le condizioni mediche minime richieste per la guida degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di persone. Il richiedente deve presentare l'attestato di un medico riconosciuto dalle autorità cantonali, come pure un certificato di buona condotta e un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.

23. Ordinanza del 25 maggio 2011 ⁶⁰ sul controllo degli stupefacenti

Art. 15 cpv. 2 lett. b

² La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

- b. estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA del responsabile risalente al massimo a sei mesi prima; da una persona domiciliata all'estero l'autorità competente può anche richiedere un estratto del casellario giudiziale estero;

24. Ordinanza del 14 novembre 2018⁶¹ sulle autorizzazioni nel settore dei medicinali

Art. 39 cpv. 4

⁴ Può richiedere un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA o un estratto da un casellario giudiziale estero.

25. Ordinanza dell' 11 settembre 2002⁶² sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 7b cpv. 1 lett. a

¹ L'autorizzazione è rilasciata se:

- a. nell'estratto per privati di cui all'articolo 41 della legge federale del 17 giugno 2016⁶³ sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA rilasciato al richiedente non figurano reati che hanno un nesso con l'attività soggetta ad autorizzazione;

⁵⁹ RS 744.211

⁶⁰ RS 812.121.1

⁶¹ RS 812.212.1

⁶² RS 830.11

⁶³ RS ...

26. Ordinanza del 22 giugno 2011⁶⁴ concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Art. 12 cpv. 3 lett. a

³ Ai fini della verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili, gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale devono inoltre fornire all'autorità di vigilanza i documenti seguenti:

- a. per le persone fisiche: informazioni riguardanti cittadinanza, domicilio, partecipazioni qualificate ad altre società, procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti, nonché un curriculum vitae firmato, referenze e un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;

Art. 13 cpv. 3 lett. a

³ Nel verificare l'integrità e la lealtà dei responsabili tiene conto in particolare:

- a. delle condanne penali che figurano nell'estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;

27. Ordinanza dell'8 maggio 1934⁶⁵ sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 21 capoverso 1, 165a, 165b capoverso 1 lettera c e capoverso 2 lettera b, l'espressione «estratto del casellario giudiziale svizzero» è sostituita da «estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA».

28. Ordinanza del 4 settembre 2002⁶⁶ sul commercio ambulante

Art. 7 cpv. 1 lett. c

¹ I documenti previsti nell'articolo 4 capoverso 2 della legge federale devono soddisfare i seguenti requisiti:

- c. l'estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA deve essere stato rilasciato nel corso dell'ultimo mese;

Art. 8 cpv. 2

² L'autorità cantonale competente chiede un preavviso alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) se, sulla base dell'esame dell'estratto per privati del casellario giudiziale

⁶⁴ RS 831.435.1

⁶⁵ RS 941.311

⁶⁶ RS 943.11

informatizzato VOSTRA entra in linea di conto un rifiuto dell'autorizzazione in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 della legge federale. A tal fine l'autorità cantonale trasmette senza indugio alla SECO la domanda di autorizzazione e l'estratto per privati, comunicando la data in cui il richiedente intende iniziare l'attività.

Art. 15 cpv. 2, primo periodo e 4 lett. b

² Se entra in linea di conto un rifiuto del rilascio in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 della legge federale, le imprese o le associazioni di categoria abilitate trasmettono il modulo di domanda e l'estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA della persona interessata all'autorità cantonale competente. ...

⁴ Entro sette giorni dalla consegna o dal rinnovo della tessera di legittimazione, esse inviano all'autorità cantonale competente:

- b. una copia dell'estratto per privati del commerciante ambulante;

Art. 17 cpv. 1, secondo periodo

¹... A tale scopo controlla periodicamente le copie degli estratti per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA e delle tessere di legittimazione.

Art. 27

Se vi sono indizi che le condizioni legali non sono più adempiute, l'autorità cantonale competente può ingiungere alla persona interessata di presentare un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA attuale.

29. Ordinanza del 30 aprile 2014⁶⁷ sulle banche e le casse di risparmio

Art. 8 cpv. 1 lett. a n. 4

¹ La domanda di autorizzazione per l'apertura di una nuova banca o persona di cui all'articolo 1b LBCR deve contenere in particolare le seguenti indicazioni e i seguenti documenti sulle persone incaricate dell'amministrazione e della direzione giusta l'articolo 3 capoverso 2 lettera c LBCR nonché sui titolari di partecipazioni qualificate conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettera c^{bis} LBCR:

- a. a. per le persone fisiche:
 - 4. un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA e un estratto del registro delle esecuzioni e fallimenti o le conferme estere corrispondenti se domiciliate all'estero;

30. Ordinanza del 6 novembre 2019⁶⁸ sugli istituti finanziari

Art. 13 cpv. 1 lett. a n. 4

¹ La richiesta di autorizzazione per un nuovo istituto finanziario deve contenere in particolare le indicazioni e i documenti seguenti sulle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2 LIsFi nonché sulle persone che detengono una partecipazione qualificata secondo l'articolo 11 capoverso 3 LIsFi:

- a. a. per le persone fisiche:
 - 4. un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA e un estratto del registro delle esecuzioni e fallimenti o le conferme estere corrispondenti se domiciliate all'estero;

31. Ordinanza del 9 novembre 2005 ⁶⁹sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private

Art. 185 lett. b

L'intermediario finanziario adempie alle seguenti premesse personali:

- b. non ha subito condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con l'attività di intermediario assicurativo e che figurano nell'estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA o in una conferma estera corrispondente se domiciliato all'estero;

Art. 189 cpv. 1 lett. i

¹ L'intermediario finanziario registrato è obbligato ad avvisare la FINMA entro quindici giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza delle seguenti modifiche:

- i. condanne penali, iscritte nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, per reati contro il patrimonio di cui agli articoli 137–172^{ter} CP;

⁶⁸ RS 954.1

⁶⁹ RS 961.011